



Sommario

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2017/C 231/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2017/C 231/02	Causa C-10/17 P: Impugnazione proposta l'11 gennaio 2017, dalla Polo Club avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 novembre 2016, causa T-67/15, Polo Club/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale	2
2017/C 231/03	Causa C-50/17 P: Impugnazione proposta il 31 gennaio 2017 dalla Universidad Internacional de la Rioja, S. A., avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), del 1° dicembre 2016, nella causa T-561/15, Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO — Universidad de la Rioja (Universidad Internacional de la Rioja UNIR)	2
2017/C 231/04	Causa C-147/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța (Romania) il 23 marzo 2017 — Sindicatul Familia Constanța e altri/Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța	3
2017/C 231/05	Causa C-148/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 24 marzo 2017 — Peek & Cloppenburg KG, Hamburg/Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf	4
2017/C 231/06	Causa C-161/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 31 marzo 2017 — Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renckhoff	5

2017/C 231/07	Causa C-171/17: Ricorso proposto il 5 aprile 2017 — Commissione europea/Ungheria	5
2017/C 231/08	Causa C-179/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spagna) il 7 aprile 2017 — Bankia S.A./Alfonso Antonio Lau Mendoza e Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez	6
2017/C 231/09	Causa C-192/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 13 aprile 2017 — Cobra SpA/Ministero dello Sviluppo Economico	7
2017/C 231/10	Causa C-196/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 13 aprile 2017 — Kathrin Meyer/TUIfly GmbH	8
2017/C 231/11	Causa C-197/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 13 aprile 2017 — Thomas Neufeldt e a./TUIfly GmbH	9
2017/C 231/12	Causa C-198/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 13 aprile 2017 — Ivan Wallmann/TUIfly GmbH	10
2017/C 231/13	Causa C-200/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 13 aprile 2017 — Susanne de Winder/TUIfly GmbH	10
2017/C 231/14	Causa C-201/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 13 aprile 2017 — Holger Schlosser e Nicole Schlosser/TUIfly GmbH	11
2017/C 231/15	Causa C-202/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 13 aprile 2017 — Peter Rebbe, Hans-Peter Rebbe, Harmine Rebbe/TUIfly GmbH	12
2017/C 231/16	Causa C-208/17 P: Impugnazione proposta il 21 aprile 2017 da NF avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 28 febbraio 2017, causa T-192/16, NF/Consiglio europeo	12
2017/C 231/17	Causa C-209/17 P: Impugnazione proposta il 21 aprile 2017 da NG avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 28 febbraio 2017, causa T-193/16, NG/Consiglio europeo	13
2017/C 231/18	Causa C-210/17P: Impugnazione proposta il 21 aprile 2017 da NM avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 28 febbraio 2017, causa T-257/16, NM/Consiglio europeo	14
2017/C 231/19	Causa C-212/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 24 aprile 2017 — Simón Rodríguez Otero/Televisión de Galicia S.A.	15
2017/C 231/20	Causa C-225/15 P: Impugnazione proposta il 27 aprile 2017 da Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 febbraio 2017 nelle cause riunite T-14/14 e T-87/14, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e altri/Consiglio dell'Unione europea	15
2017/C 231/21	Causa C-226/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 28 aprile 2017 — Brigitte Wittmann/TUIfly GmbH	17
2017/C 231/22	Causa C-228/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 28 aprile 2017 — Reinhard Wittmann/TUIfly GmbH	18

2017/C 231/23	Causa C-238/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lituania) il 9 maggio 2017 — UAB «Renega»/AB «Energijos skirstymo operatorius» e AB «Lietuvos energijos gamyba»	18
2017/C 231/24	Causa C-246/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 10 maggio 2017 — Ibrahima Diallo/État belge	19
2017/C 231/25	Causa C-265/17 P: Impugnazione proposta il 16 maggio 2017 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 marzo 2017, causa T-194/13, United Parcel Service/Commissione europea	21
Tribunale		
2017/C 231/26	Causa T-637/15: Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2017 — Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) («Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore VIÑA SOL — Impedimento relativo alla registrazione — Pregiudizio al carattere distintivo — Assenza di somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»)	22
2017/C 231/27	Causa T-519/16: Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2017 — Piessevaux/Consiglio («Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Trasferimento dei diritti a pensione al regime pensionistico dell'Unione — Proposta di riscatto di annualità — Articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto — Nuove disposizioni generali d'esecuzione — Parità di trattamento — Diritti quesiti — Legittimo affidamento»)	22
2017/C 231/28	Causa T-164/16: Ordinanza del Tribunale 17 maggio 2017 — Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES) («Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo THE TRAVEL EPISODES — Impedimento assoluto alla registrazione — Domanda di riforma — Atto che non può essere adottato dalla commissione di ricorso — Inosservanza dei requisiti di forma — Irricevibilità»)	23
2017/C 231/29	Causa T-207/16 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 8 maggio 2017 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commissione («Procedimento sommario — Appalti pubblici — Notifica dell'esclusione — Avviso di verifica — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Difetto del presupposto dell'urgenza»)	23
2017/C 231/30	Causa T-285/16: Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2017 — Dominator International/EUIPO (DREAMLINE) [«Marchio dell'Unione europea — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio denominativo DREAMLINE — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 — Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto — Articolo 126 del regolamento di procedura]	24
2017/C 231/31	Causa T-481/16 RENV: Ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2017 — Cuallado Martorell/Commissione («Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Non ammissione alla prova orale — Valutazione della prova scritta — Decisione di non iscrivere il nome della ricorrente nell'elenco di riserva — Possibilità per una commissione giudicatrice di affidare ad uno dei suoi membri la correzione delle prove scritte — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)	25
2017/C 231/32	Causa T-785/16: Ordinanza del Tribunale 16 maggio 2017 — 2017 — BSH Electrodomesticos España/EUIPO — DKSH International (Ufesa) («Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Ufesa — Composizione amichevole — Acquisizione da parte della ricorrente del marchio richiesto — Non luogo a statuire»)	25

2017/C 231/33	Causa T-170/17 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 18 maggio 2017 — RW/Commissione («Provvedimenti sommari — Funzione pubblica — Funzionari — Congedo e collocamento a riposo — Età del collocamento a riposo — Articolo 42 quater dello Statuto — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris — Urgenza — Ponderazione degli interessi»)	26
2017/C 231/34	Causa T-113/17: Ricorso proposto il 20 febbraio 2017 — Crédit Agricole e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank/Commissione	27
2017/C 231/35	Causa T-242/17: Ricorso proposto il 25 aprile 2017 — SC/Eulex Kosovo	28
2017/C 231/36	Causa T-244/17: Ricorso proposto il 26 aprile 2017 — António Conde & Companhia/Commissione	29
2017/C 231/37	Causa T-254/17: Ricorso proposto il 28 aprile 2017 — Intermarché Casino Achats/Commissione	29
2017/C 231/38	Causa T-255/17: Ricorso proposto il 28 aprile 2017 — Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Commissione	30
2017/C 231/39	Causa T-268/17: Ricorso proposto l'8 maggio 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale	31
2017/C 231/40	Causa T-269/17: Ricorso proposto l'8 maggio 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale	32
2017/C 231/41	Causa T-270/17: Ricorso proposto l'8 maggio — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale	33
2017/C 231/42	Causa T-271/17: Ricorso proposto dell'8 maggio 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale	34
2017/C 231/43	Causa T-272/17: Ricorso proposto il 5 maggio 2017 — Webgarden/EUIPO (Dating Bracelet)	35
2017/C 231/44	Causa T-283/17: Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — SH/Commissione	35
2017/C 231/45	Causa T-284/17: Ricorso proposto il 12 maggio 2017 — Le Pen/Parlamento	36
2017/C 231/46	Causa T-285/17: Ricorso proposto il 12 maggio 2017 — Yanukovych/Consiglio	37
2017/C 231/47	Causa T-286/17: Ricorso proposto il 12 maggio 2017 — Yanukovych/Consiglio	38
2017/C 231/48	Causa T-288/17: Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Sky/EUIPO — Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)	39
2017/C 231/49	Causa T-290/17: Ricorso proposto il 16 maggio 2017 — Stavvytskyi/Consiglio	40
2017/C 231/50	Causa T-291/17: Ricorso proposto il 16 maggio 2017 — Transdev e a./Commissione	41
2017/C 231/51	Causa T-292/17: Ricorso proposto il 16 maggio 2017 — Région Île de France/Commissione	41
2017/C 231/52	Causa T-294/17: Ricorso proposto il 12 maggio 2017 — Lion's Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (Lion's Head)	42
2017/C 231/53	Causa T-297/17: Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)	43
2017/C 231/54	Causa T-299/17: Ricorso proposto il 16 maggio 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000)	43
2017/C 231/55	Causa T-300/17: Ricorso proposto il 17 maggio 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000)	44

2017/C 231/56	Causa T-301/17: Ricorso proposto il 17 maggio 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000)	45
2017/C 231/57	Causa T-302/17: Ricorso proposto il 18 maggio 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000)	45
2017/C 231/58	Causa T-303/17: Ricorso proposto il 18 maggio 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)	46
2017/C 231/59	Causa T-304/17: Ricorso proposto il 18 maggio 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)	47
2017/C 231/60	Causa T-305/17: Ricorso proposto il 17 maggio 2017 — Red Bull/EUIPO (Rappresentazione di un parallelogramma composto da due campi di colori diversi)	47
2017/C 231/61	Causa T-307/17: Ricorso proposto il 18 maggio 2017 — adidas/EUIPO — Shoe Branding Europe (Rappresentazione di tre strisce parallele)	48
2017/C 231/62	Causa T-310/17: Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Lion's Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (LION'S HEAD global partners)	49
2017/C 231/63	Causa T-311/17: Ricorso proposto il 19 maggio 2017 — Stips/Commissione	49
2017/C 231/64	Causa T-313/17: Ricorso proposto il 22 maggio 2017 — Wajos/EUIPO (forma di una bottiglia)	50
2017/C 231/65	Causa T-314/17: Ricorso proposto il 23 maggio 2017 — Nosio/EUIPO (MEZZA)	50
2017/C 231/66	Causa T-318/17: Ricorso proposto il 19 maggio 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale	51
2017/C 231/67	Causa T-330/17: Ricorso proposto il 16 maggio 2017 — Ceobus e a./Commissione	52
2017/C 231/68	Causa T-331/17: Ricorso proposto il 23 maggio 2017 — Steifer/CESE	53
2017/C 231/69	Causa T-757/15: Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2017 — Facebook/EUIPO — Brand IP Licensing (lovebook)	53
2017/C 231/70	Causa T-84/17: Ordinanza del Tribunale del 18 maggio 2017 — Consorzio IB Innovation/Commissione	54
2017/C 231/71	Causa T-95/17: Ordinanza del Tribunale del 5 maggio 2017 — King.com/EUIPO — TeamLava (Schermi di visualizzazione e icone)	54
2017/C 231/72	Causa T-126/17: Ordinanza del Tribunale del 18 maggio 2017 — Consorzio IB Innovation/Commissione	54

Rettifiche

2017/C 231/73	Rettifica alla comunicazione in Gazzetta ufficiale nella causa T-86/17 (GU C 104 del 3.4.2017)	55
2017/C 231/74	Rettifica alla comunicazione in Gazzetta ufficiale nella causa T-161/17 (GU C 151 del 15.5.2017)	57

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2017/C 231/01)

Ultima pubblicazione

GU C 221 del 10.7.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 213 del 3.7.2017

GU C 202 del 26.6.2017

GU C 195 del 19.6.2017

GU C 178 del 6.6.2017

GU C 168 del 29.5.2017

GU C 161 del 22.5.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Impugnazione proposta l'11 gennaio 2017, dalla Polo Club avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 novembre 2016, causa T-67/15, Polo Club/Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-10/17 P)

(2017/C 231/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Polo Club (rappresentante: D. Masson, avocat)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Lifestyle Equities CV

Con ordinanza del 1° giugno 2017, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

Impugnazione proposta il 31 gennaio 2017 dalla Universidad Internacional de la Rioja, S. A., avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), del 1° dicembre 2016, nella causa T-561/15, Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO — Universidad de la Rioja (Universidad Internacional de la Rioja UNIR)

(Causa C-50/17 P)

(2017/C 231/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Universidad Internacional de la Rioja, S.A. (rappresentanti: C. Lema Devesa e A. Porrás Fernández-Toledano, abogados)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ricorso del 1° giugno 2017, la Corte (Nona Sezione) ha respinto l'impugnazione condannando l'Universidad Internacional de La Rioja, S.A. alle spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța (Romania) il 23 marzo 2017 — Sindicatul Familia Constanța e altri/Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

(Causa C-147/17)

(2017/C 231/04)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Constanța

Parti

Appellanti: Sindicatul Familia Constanța e altri

Appellata: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE ⁽¹⁾ in combinato disposto con l'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE ⁽²⁾ debbano essere interpretate nel senso che escludono dall'ambito di applicazione della medesima un'attività come quella degli assistenti genitoriali, svolta dai ricorrenti.
- 2) Nel caso di risposta negativa alla prima questione, se l'articolo 17 della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che un'attività come quella degli assistenti genitoriali, svolta dai ricorrenti, può essere l'oggetto di una deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della direttiva in virtù dei paragrafi 1, 3, lettere b) e c), o 4, lettera b) [dell'articolo 17].
- 3) Nel caso di risposta affermativa alla precedente questione, se l'articolo 17, paragrafo 1, o, se del caso, l'articolo 17, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che una tale deroga deve essere esplicita o può anche essere implicita, attraverso l'adozione di un atto normativo speciale che prevede altre norme di organizzazione dell'orario di lavoro per una determinata attività professionale; nel caso in cui una siffatta deroga possa non essere esplicita, quali sono le condizioni minime affinché si possa considerare che una normativa nazionale introduce una deroga e se una siffatta deroga possa essere espressa con le modalità derivanti dalle disposizioni della legge n. 272/2004.
- 4) Nel caso di risposta negativa alle questioni 1, 2 o 3, se l'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che il periodo in cui un assistente genitoriale trascorre assieme al minore assistito, nel proprio domicilio o in un altro luogo scelto dal medesimo, costituisce orario di lavoro sebbene non realizzi nessuna delle attività previste a suo carico dal contratto individuale di lavoro.
- 5) Nel caso di risposta negativa alle questioni 1, 2 o 3, se l'articolo 5 della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella di cui all'articolo 122 della legge n. 272/2004; e in caso di una risposta nel senso dell'applicabilità dell'articolo 17, paragrafo 3, lettere b) e c), o paragrafo 4, lettera b), della direttiva, se tale articolo debba essere interpretato nel senso che esso osta a tale normativa nazionale.
- 6) Nel caso di risposta negativa alla questione 1 e, eventualmente, di risposta affermativa alla questione 4, se l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE possa essere interpretato nel senso che non osta tuttavia alla concessione di un risarcimento pari all'indennità di cui il lavoratore avrebbe beneficiato durante le ferie annuali dal momento che la natura dell'attività svolta dagli assistenti genitoriali impedisce loro di fruire di tali ferie o, benché le ferie siano formalmente concesse, il lavoratore continua a prestare in pratica la stessa attività qualora nel periodo in questione non sia consentita la separazione dal minore assistito. In caso affermativo, se per avere diritto al risarcimento sia necessario che il lavoratore abbia chiesto il permesso di separarsi dal minore e il datore di lavoro non abbia concesso tale permesso.

- 7) Nel caso di risposta negativa alla questione 1, affermativa alla questione 4 e negativa alla questione 6, se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva osti a una disposizione come quella di cui all'articolo 122, paragrafo 3, lettera d), della legge n. 272/2004 in una situazione in cui tale legge lascia al datore di lavoro la facoltà di decidere discrezionalmente se autorizzare la separazione dal minore durante le ferie e, in caso affermativo, se l'impossibilità di fruire di fatto delle ferie, in conseguenza dell'applicazione di tale disposizione di legge, costituisca una violazione del diritto dell'Unione che soddisfa le condizioni per far sorgere il diritto del lavoratore al risarcimento. In caso affermativo, se un siffatto risarcimento debba essere versato dallo Stato per la violazione dell'articolo 7 della direttiva o dall'ente pubblico che ha la qualità di datore di lavoro, il quale non ha garantito, nel periodo di ferie, la separazione dal minore assistito. In tale situazione, se per avere diritto al risarcimento sia necessario che il lavoratore abbia chiesto il permesso di separarsi dal minore e il datore di lavoro non abbia concesso tale permesso.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

⁽²⁾ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 24 marzo 2017 —
Peek & Cloppenburg KG, Hamburg/Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf**

(Causa C-148/17)

(2017/C 231/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

Resistente: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con l'articolo 14 della direttiva 2008/95/CE ⁽¹⁾ il fatto che la nullità o la decadenza di un marchio nazionale, che abbia consentito di rivendicare la preesistenza di un marchio UE e che sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, possa essere dichiarata retroattivamente unicamente nel caso in cui le condizioni per dichiarare la nullità o la decadenza sussistessero non solo nel momento in cui il marchio sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, ma anche nel momento della declaratoria giurisdizionale di nullità o decadenza

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se dalla rivendicazione della preesistenza ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽²⁾ discenda che i diritti inerenti al marchio nazionale si estinguano e non possano più essere oggetto di uso idoneo ad assicurarne il mantenimento, ovvero se il marchio nazionale continui a sussistere sulla base del diritto dell'Unione, pur non esistendo più nel registro dello Stato membro interessato, con la conseguenza che esso possa e debba continuare a essere oggetto di un uso idoneo a preservare i diritti acquisiti.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 229, pag. 25).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione (GU L 78, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 31 marzo 2017 —
Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renckhoff**

(Causa C-161/17)

(2017/C 231/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Land Nordrhein-Westfalen

Resistente: Dirk Renckhoff

Questione pregiudiziale

Se l'inserimento in un proprio sito Internet accessibile al pubblico di un'opera liberamente disponibile su un sito Internet di terzi per tutti gli internauti con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore costituisca una messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE⁽¹⁾, qualora l'opera venga prima copiata su un server e poi caricata sul proprio sito Internet.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

Ricorso proposto il 5 aprile 2017 — Commissione europea/Ungheria

(Causa C-171/17)

(2017/C 231/07)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e H. Tserepa-Lacombe)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

- Constatare che il sistema nazionale di pagamento mobile introdotto e mantenuto in vigore dall'Ungheria, disciplinato dalla legge CC del 2011 e dal suo decreto di esecuzione n. 356/2012 del 13 dicembre 2012, che crea un monopolio accordando diritti esclusivi alla Nemzeti Mobilfizetési Zrt. e ostacola l'ingresso sul mercato all'ingrosso dei pagamenti mobili, precedentemente aperto alla concorrenza, la cui attuazione non era del resto né necessaria né proporzionata, è contraria:
 - in primo luogo all'articolo 15, paragrafo 2, punto d), e all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE,
 - in secondo luogo, agli articoli 49 e 56 TFUE;
- condannare l'Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La a nemzeti mobilfizetési rendszerről szóló, 2011. április 1-jei CC. törvény (legge CC del 1° aprile 2011, relativa al sistema nazionale di pagamento mobile (in prosieguo: la «legge») ha modificato il contesto giuridico dei servizi di pagamento mobile a decorrere dal 1° aprile 2013 (ma con effetto obbligatorio esclusivamente a decorrere dal 2 luglio 2014). La legge definisce dei servizi oggetto di una commercializzazione centralizzata e mobile nei seguenti settori: a) servizio pubblico di stazionamento; b) concessione dell'accesso a strade pubbliche a fini di circolazione; c) trasporto di persone assicurate da un'impresa statale; d) altri servizi offerti da un organismo statale. Tra i medesimi, il pagamento mobile allo stato attuale è possibile, in concreto, in Ungheria soltanto per lo stazionamento pubblico e l'utilizzo della rete stradale a fini di circolazione (e-bollo e HU-GO). Il presente procedimento riguarda nondimeno i quattro settori su cui verte la legge.

Secondo la Commissione, per quanto riguarda il servizio pubblico di stazionamento, la Nemzeti Mobilfizetési Zrt. esercita in sostanza la stessa attività dei prestatori di servizi di pagamento mobile del precedente sistema, con la differenza che la stessa gode di un diritto esclusivo a concludere contratti con i gestori di parcheggi e che le sue tariffe sono regolamentate. Lo stesso vale nel settore della concessione dell'accesso a strade pubbliche a fini di circolazione in quanto la Nemzeti Mobilfizetési Zrt. è l'unico prestatore che mantiene una relazione contrattuale con il fornitore del servizio pubblico e può vendere direttamente l'autorizzazione a utilizzare la strada. Da ciò risulta che, in tali due settori, gli altri prestatori di pagamento mobile o di telefonia mobile possono operare solo in qualità di rivenditori.

Pertanto, l'introduzione del sistema nazionale di pagamento mobile e i diritti esclusivi accordati alla Nemzeti Mobilfizetési Zrt. ostacolano l'accesso delle imprese (sia ungheresi sia straniere) al mercato all'ingrosso del pagamento mobile (ossia al mercato dei servizi forniti ad altri rivenditori prestatori di pagamento mobile mediante contratti conclusi con il prestatore del servizio pubblico di stazionamento o di altri servizi pubblici), precedentemente aperto alla concorrenza. Quindi, secondo la Commissione, le norme relative al sistema nazionale di pagamento mobile, considerate congiuntamente, determinano una discriminazione e violano la libertà di stabilimento (violazione dell'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE e dell'articolo 49 TFUE). Tuttavia, tali norme violano altresì la libertà di prestazione dei servizi (violazione dell'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE e dell'articolo 56 TFUE), per il fatto che i diritti esclusivi attribuiti alla Nemzeti Mobilfizetési Zrt limitano la prestazione di servizi transfrontaliere. Per quanto riguarda gli altri servizi oggetto di una commercialista azione centralizzata e mobile, per i quali in Ungheria non esiste ancora il pagamento mobile, la legge accorda lo stesso diritto esclusivo alla Nemzeti Mobilfizetési Zrt. e tale analisi giuridica è parimenti valida.

Conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato FUE e della direttiva 2006/123/CE, le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi possono essere oggetto di restrizioni esclusivamente qualora queste ultime siano non discriminatorie e di interesse pubblico e rispettino i criteri di necessità e di proporzionalità. La Commissione reputa che i motivi dedotti dall'Ungheria non siano idonei a giustificare le restrizioni introdotte dalla legge in quanto non soddisfano i criteri di necessità e di proporzionalità.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Barcelona
(Spagna) il 7 aprile 2017 — Bankia S.A./Alfonso Antonio Lau Mendoza e Verónica Yuliana Rodríguez
Ramírez**

(Causa C-179/17)

(2017/C 231/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Parti

Ricorrente: Bankia S.A.

Resistenti: Alfonso Antonio Lau Mendoza e Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia contrario agli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE⁽¹⁾, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, un orientamento giurisprudenziale (sentenza del Tribunal Supremo del 18 febbraio 2016) secondo cui, nonostante una clausola di scadenza sia qualificata come abusiva e nonostante essa sia il fondamento dell'azione esecutiva, l'esecuzione ipotecaria non dovrebbe estinguersi, in quanto la sua prosecuzione è più vantaggiosa per il consumatore rispetto all'eventuale esecuzione di una sentenza pronunciata all'esito di un giudizio di cognizione ai sensi dell'articolo 1124 c.c., nel qual caso il consumatore non godrebbe dei privilegi processuali tipici dell'esecuzione ipotecaria, senza che, però, il menzionato orientamento giurisprudenziale tenga conto della consolidata giurisprudenza del medesimo Tribunal Supremo, secondo cui l'articolo 1124 c.c. (previsto per i contratti a obbligazioni reciproche) non è applicabile al contratto di mutuo, essendo questo un contratto reale ed unilaterale che si perfeziona soltanto con la consegna del denaro, e che, pertanto, genera obblighi solo in capo al mutuatario e non al mutuante (creditore), ragion per cui, secondo tale orientamento dello stesso Tribunal Supremo, nel giudizio di cognizione il consumatore potrebbe ottenere una pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione e risarcimento, il che comporta l'ovvia conclusione di non poter ritenere la prosecuzione dell'esecuzione ipotecaria più vantaggiosa.
- 2) Se, nel caso in cui si ammetta l'applicazione dell'articolo 1124 c.c. ai contratti di mutuo o in generale a quelli di credito, sia contrario agli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, un orientamento giurisprudenziale, come quello citato, che non tiene conto, nel valutare se sia più vantaggiosa per il consumatore la prosecuzione dell'esecuzione ipotecaria o la procedura di cognizione ai sensi dell'articolo 1124 c.c., del fatto che, in questo secondo caso, il tribunale può rigettare la domanda di risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento in applicazione proprio dell'articolo 1124 c.c., secondo cui «il tribunale dichiara la risoluzione richiesta, nel caso in cui non vi siano motivi legittimi che lo autorizzino a fissare un termine», considerando che, proprio in tema di mutuo e credito ipotecario per l'acquisto di una casa di abitazione a lungo termine (20 o 30 anni), è abbastanza probabile che i tribunali applichino questo motivo di rigetto, soprattutto nei casi in cui l'effettivo inadempimento dell'obbligo di pagamento non sia stato molto grave.
- 3) Se, nel caso in cui si consideri più vantaggiosa per il consumatore la prosecuzione dell'esecuzione ipotecaria con le conseguenze della scadenza anticipata, se sia contrario agli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, un orientamento giurisprudenziale, come quello citato, che applica in via suppletiva una norma giuridica (l'articolo 693.2 LEC) nonostante il contratto possa sussistere anche senza la clausola di scadenza anticipata, e che conferisce effetti al citato articolo 693.2 LEC nonostante la mancanza del suo presupposto fondamentale: l'esistenza nel contratto di una clausola valida ed efficace di scadenza anticipata, che è stata precisamente dichiarata abusiva, nulla ed inefficace.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 (GU 1993, L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 13 aprile 2017 — Cobra SpA/Ministero dello Sviluppo Economico

(Causa C-192/17)

(2017/C 231/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Cobra SpA

Appellato: Ministero dello Sviluppo Economico

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la Direttiva 1999/5/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che il fabbricante, il quale faccia ricorso alla procedura prevista all'allegato III secondo paragrafo e qualora vi siano norme armonizzate che definiscano la serie di prove radio essenziali da effettuarsi, debba rivolgersi ad un organismo notificato e accompagnare quindi la marcatura CE (attestante la conformità ai requisiti essenziali di cui alla stessa direttiva) con il numero di identificazione dell'organismo notificato stesso;
- 2) nel caso in cui la risposta al quesito 1) che precede fosse affermativa, e nel caso in cui il fabbricante — dopo aver fatto ricorso alla procedura di cui all'allegato III secondo paragrafo, in presenza di norme armonizzate che definiscono la serie di prove radio essenziali da effettuarsi, e abbia comunque interpellato di sua volontà un organismo notificato, chiedendogli di ribadire l'elenco delle suddette prove — debba accompagnare la marcatura CE attestante la conformità ai requisiti essenziali di cui alla direttiva 1999/5/CE con il numero di identificazione dell'organismo notificato;
- 3) nel caso in cui la risposta al quesito 2) che precede fosse affermativa, e nel caso in cui il fabbricante — dopo aver fatto ricorso alla procedura di cui all'allegato III secondo paragrafo, in presenza di norme armonizzate che definiscono la serie di prove radio essenziali da effettuarsi, ed aver comunque successivamente interpellato di sua volontà un organismo notificato, chiedendogli di ribadire l'elenco delle suddette prove, abbia di sua volontà accompagnato il prodotto con il numero di identificazione dell'organismo interpellato — debba riportare il numero di identificazione dell'organismo anche sul prodotto e sul relativo imballaggio.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91, pag. 10).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 13 aprile
2017 — Kathrin Meyer/TUIfly GmbH**

(Causa C-196/17)

(2017/C 231/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrente: Kathrin Meyer

Resistente: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.

- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 13 aprile
2017 — Thomas Neufeldt e a./TUifly GmbH**

(Causa C-197/17)

(2017/C 231/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Thomas Neufeldt nonché Julia Neufeldt e Gabriel Neufeldt, entrambi rappresentati dai genitori Sandra Neufeldt e Thomas Neufeldt

Resistente: TUifly GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 13 aprile 2017 — Ivan Wallmann/TUIfly GmbH

(Causa C-198/17)

(2017/C 231/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrente: Ivan Wallmann

Resistente: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 13 aprile 2017 — Susanne de Winder/TUIfly GmbH

(Causa C-200/17)

(2017/C 231/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrente: Susanne de Winder

Resistente: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 13 aprile 2017 — Holger Schlosser e Nicole Schlosser/TUIfly GmbH

(Causa C-201/17)

(2017/C 231/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Holger Schlosser, Nicole Schlosser

Resistente: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.

- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 13 aprile 2017 — Peter Rebbe, Hans-Peter Rebbe, Harmine Rebbe/TUIfly GmbH

(Causa C-202/17)

(2017/C 231/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrenti: Peter Rebbe, Hans-Peter Rebbe, Harmine Rebbe

Resistente: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Impugnazione proposta il 21 aprile 2017 da NF avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 28 febbraio 2017, causa T-192/16, NF/Consiglio europeo

(Causa C-208/17 P)

(2017/C 231/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: NF (rappresentante: P. O'Shea, BL, I. Whelan, BL, B. Burns, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Consiglio europeo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente l'ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2017 con cui il Tribunale ha concluso per il rigetto del ricorso per la sua incompetenza a conoscerlo;
- pronunciarsi in via definitiva sulla questione oggetto della presente impugnazione e dichiarare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare la propria incompetenza, nonché condannare il convenuto nella causa T-192/16 alle spese sostenute dal ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale e nell'ambito della presente impugnazione dinanzi alla Corte;
- rinviare le questioni sollevate nel presente procedimento dinanzi al Tribunale affinché si dichiari competente.

Motivi e principali argomenti

- 1) Difetto di motivazione;
- 2) Mancato esame adeguato della questione se l'accordo controverso fosse in realtà una decisione del convenuto;
- 3) Mancata presa in considerazione di questioni fattuali rilevanti;
- 4) Mancata presa in considerazione di prove prodotte dinanzi ad esso;
- 5) Mancato esame completo e mancata valutazione di questioni sostanziali;
- 6) Mancata richiesta di informazioni supplementari rilevanti;
- 7) Adozione di una decisione senza essere in possesso di informazioni sufficienti;
- 8) Inosservanza dei principi sanciti dalla Corte nella causa C-294/83.

Impugnazione proposta il 21 aprile 2017 da NG avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 28 febbraio 2017, causa T-193/16, NG/Consiglio europeo

(Causa C-209/17 P)

(2017/C 231/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: NG (rappresentanti: P. O'Shea, BL, I. Whelan, BL, B. Burns, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Consiglio europeo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente l'ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2017 con cui il Tribunale ha concluso per il rigetto del ricorso per la sua incompetenza a conoscerlo;
- pronunciarsi in via definitiva sulla questione oggetto della presente impugnazione e dichiarare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare la propria incompetenza, nonché condannare il convenuto nella causa T-193/16 alle spese sostenute dal ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale e nell'ambito della presente impugnazione dinanzi alla Corte;
- rinviare le questioni sollevate nel presente procedimento dinanzi al Tribunale affinché si dichiari competente.

Motivi e principali argomenti

- 1) Difetto di motivazione;
- 2) Mancato esame adeguato della questione se l'accordo controverso fosse in realtà una decisione del convenuto;
- 3) Mancata presa in considerazione di questioni fattuali rilevanti;
- 4) Mancata presa in considerazione di prove prodotte dinanzi ad esso;
- 5) Mancato esame completo e mancata valutazione di questioni sostanziali;
- 6) Mancata richiesta di informazioni supplementari rilevanti;
- 7) Adozione di una decisione senza essere in possesso di informazioni sufficienti;
- 8) Inosservanza dei principi sanciti dalla Corte nella causa C-294/83.

Impugnazione proposta il 21 aprile 2017 da NM avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 28 febbraio 2017, causa T-257/16, NM/Consiglio europeo**(Causa C-210/17P)**

(2017/C 231/18)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* NM (rappresentanti: P. O'Shea, BL, I. Whelan, BL, B. Burns, Solicitor)*Altra parte nel procedimento:* Consiglio europeo**Conclusioni del ricorrente**

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente l'ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2017 con cui il Tribunale ha concluso per il rigetto del ricorso per la sua incompetenza a conoscerlo;
- pronunciarsi in via definitiva sulla questione oggetto della presente impugnazione e dichiarare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare la propria incompetenza, nonché condannare il convenuto nella causa T-257/16 alle spese sostenute dal ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale e nell'ambito della presente impugnazione dinanzi alla Corte;
- rinviare le questioni sollevate nel presente procedimento dinanzi al Tribunale affinché si dichiari competente.

Motivi e principali argomenti

- 1) Difetto di motivazione;
- 2) Mancato esame adeguato della questione se l'accordo controverso fosse in realtà una decisione del convenuto;
- 3) Mancata presa in considerazione di questioni fattuali rilevanti;
- 4) Mancata presa in considerazione di prove prodotte dinanzi ad esso;
- 5) Mancato esame completo e mancata valutazione di questioni sostanziali;
- 6) Mancata richiesta di informazioni supplementari rilevanti;
- 7) Adozione di una decisione senza essere in possesso di informazioni sufficienti;

8) Inosservanza dei principi sanciti dalla Corte nella causa C-294/83.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 24 aprile 2017 — Simón Rodríguez Otero/Televisión de Galicia S.A.

(Causa C-212/17)

(2017/C 231/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Simón Rodríguez Otero

Convenuta: Televisión de Galicia S.A.

Altra parte: Ministerio Fiscal

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai fini del principio di equivalenza tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, debbano considerarsi situazioni «comparabili» l'estinzione del contratto di lavoro per «circostanze oggettive», ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera c), dello Statuto dei lavoratori e la cessazione del contratto di lavoro derivante da «cause oggettive» ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto dei lavoratori e quindi se la differenza tra le prestazioni indennitarie previste per l'uno e per l'altro caso costituisca una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato vietata dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP, sul lavoro a tempo determinato⁽¹⁾.
- 2) In caso affermativo, se si debba ritenere che gli obiettivi di politica sociale che hanno legittimato l'istituzione della modalità di contratto per sostituzione possano anche giustificare, conformemente alla clausola 4, punto 1, del summenzionato accordo quadro, la differenza di trattamento costituita dalla previsione di un'indennità minore per l'estinzione del rapporto di lavoro, allorché il datore di lavoro sceglie liberamente che il contratto di sostituzione («contrato de relevo») sia a tempo determinato.

⁽¹⁾ GU 1999, L 175, pag. 43.

Impugnazione proposta il 27 aprile 2017 da Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 febbraio 2017 nelle cause riunite T-14/14 e T-87/14, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e altri/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-225/15 P)

(2017/C 231/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. (rappresentanti: M. Taher, Solicitor, M. Lester QC, Barrister)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017 nelle cause riunite T-14/14 e T-87/14
- statuire sulla causa dinanzi al Tribunale e in particolare:
 - annullare le «misure dell'ottobre 2013» (decisione del Consiglio 2013/497 ⁽¹⁾ che modifica la decisione 2010/413 ⁽²⁾ e regolamento del Consiglio 971/2013 ⁽³⁾ che modifica il regolamento 267/2012 ⁽⁴⁾) e le «misure del novembre 2013» (decisione del Consiglio 2013/685 ⁽⁵⁾ che modifica la decisione 2010/413 e regolamento di esecuzione del Consiglio 1203/2013 ⁽⁶⁾ che attua il regolamento 267/2012) nei limiti in cui tali misure restrittive nei confronti dell'Iran riguardano le ricorrenti;
 - in subordine, dichiarare inapplicabili le misure dell'ottobre 2013, in considerazione della loro illegittimità, nei limiti in cui si applicano alle ricorrenti; e
- condannare il convenuto alle spese dell'impugnazione e a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione in relazione alla dichiarazione di inapplicabilità, le ricorrenti fanno valere i seguenti motivi:

1. **Primo motivo**, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel constatare che le misure dell'ottobre 2013 avevano una valida base giuridica.
2. **Secondo motivo**, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel constatare che le misure dell'ottobre 2013 non violavano i principi di res judicata, certezza del diritto, legittimo affidamento e ne bis in idem, o il diritto a un ricorso effettivo.
3. **Terzo motivo**, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel constatare che il convenuto non era incorso in uno sviamento di potere nell'attuare le misure dell'ottobre 2013.
4. **Quarto motivo**, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel constatare che il convenuto non aveva violato il diritto di difesa delle ricorrenti.
5. **Quinto motivo**, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel constatare che le misure dell'ottobre 2013 non erano un'ingerenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti fondamentali delle ricorrenti.

A sostegno dell'impugnazione in relazione alla domanda di annullamento, le ricorrenti fanno valere i seguenti motivi:

1. **Primo motivo**, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel non constatare che il convenuto era incorso in una serie di errori manifesti di valutazione nel ritenere che i criteri d'inserimento nell'elenco di cui alle misure del novembre 2013 fossero soddisfatti rispetto a ciascun ricorrente.
2. **Secondo motivo**, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel constatare che il convenuto non aveva violato il diritto di difesa delle ricorrenti nel reinserirle nell'elenco di cui alle misure del novembre 2013.
3. **Terzo motivo**, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel constatare che il reinserimento delle ricorrenti nell'elenco di cui alle misure del novembre 2013 non aveva violato i principi di res judicata, certezza del diritto, legittimo affidamento e ne bis in idem, o il diritto a un ricorso effettivo.

4. **Quarto motivo**, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel constatare che le misure del novembre 2013 non erano un'ingerenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti fondamentali delle ricorrenti.

- ⁽¹⁾ Decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 272, pag. 46).
- ⁽²⁾ Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39).
- ⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013; che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 272, pag. 1).
- ⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1).
- ⁽⁵⁾ Decisione 2013/685/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 316, pag. 46).
- ⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2013 del Consiglio, del 26 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 316, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 28 aprile
2017 — Brigitte Wittmann/TUIfly GmbH**

(Causa C-226/17)

(2017/C 231/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrente: Brigitte Wittmann

Resistente: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover (Germania) il 28 aprile 2017 — Reinhard Wittmann/TUIfly GmbH

(Causa C-228/17)

(2017/C 231/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover

Parti

Ricorrente: Reinhard Wittmann

Resistente: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'assenza per malattia di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁾. In caso di risposta affermativa alla prima questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'assenza spontanea di una parte del personale del vettore aereo operativo, parte rilevante ai fini dell'effettuazione dei voli, in ragione di una sospensione del lavoro non legittimata dalla normativa in materia di lavoro e dai contratti collettivi («sciopero selvaggio») rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, quanto elevata debba essere la percentuale di assenteismo per riconoscere una siffatta circostanza.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se la circostanza eccezionale debba essersi verificata proprio in relazione al volo cancellato o se il vettore aereo operativo possa predisporre un nuovo piano dei voli per considerazioni di carattere economico.
- 4) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione, se ai fini dell'evitabilità assuma rilievo la circostanza eccezionale o le conseguenze del suo verificarsi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lituania) il 9 maggio 2017 — UAB «Renega»/AB «Energijos skirstymo operatorius» e AB «Lietuvos energijos gamyba»

(Causa C-238/17)

(2017/C 231/23)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lituania)

Parti

Ricorrente: UAB «Renega»

Resistenti: AB «Energijos skirstymo operatorius» e AB «Lietuvos energijos gamyba»

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'obiettivo di «assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza delle prestazioni del sistema e promuovere l'integrazione del mercato», formulato all'articolo 36, lettera f), della direttiva 2009/72/CE ⁽¹⁾, per l'autorità di regolamentazione nelle funzioni di regolatore specificate alla direttiva 2009/72, debba essere inteso ed interpretato nel senso che esso osta alla mancata concessione di incentivazioni (mancato pagamento di compensazione per servizi d'interesse pubblico) o alla loro restrizione.
- 2) In considerazione della circostanza che l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 prevede che *gli obblighi relativi al servizio pubblico sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e che la previsione di compensazioni finanziarie ai fornitori di servizi d'interesse pubblico di cui all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2009/72 avviene in maniera trasparente e non discriminatoria*, occorre chiarire quanto segue:
 - 2.1. se le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2009/72 debbano essere interpretate nel senso che esse ostano alla restrizione della concessione di incentivazioni ai fornitori cui incombono obblighi di servizio pubblico (in prosieguo: i «fornitori di servizi d'interesse pubblico») qualora essi adempiano correttamente agli obblighi da essi assunti in relazione alla fornitura dei citati servizi.
 - 2.2. se debba essere considerato discriminatorio, non trasparente e restrittivo della concorrenza, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2009/72, un obbligo imposto dal diritto nazionale di sospendere il pagamento di una compensazione finanziaria ai fornitori di servizi d'interesse pubblico, senza riguardo alle loro attività di fornitura e all'adempimento degli obblighi da essi assunti, ma che collega (e fa dipendere) il motivo della restrizione (sospensione) del pagamento della compensazione dei servizi pubblici alla realizzazione da parte di un'entità collegata al fornitore di servizi pubblici (nella quale una partecipazione di controllo è detenuta dalla stessa società avente una partecipazione di controllo nel fornitore di servizi pubblici) di azioni e di obblighi connessi alla contabilità delle somme calcolate per tale società relative al consumo di servizi pubblici;
 - 2.3 se debba essere considerato discriminatorio, non trasparente e restrittivo della concorrenza, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2009/72, un obbligo imposto dal diritto nazionale di sospendere il pagamento di una compensazione finanziaria a fornitori di servizi d'interesse pubblico, mentre questi ultimi restano obbligati a continuare ad adempiere interamente ai loro impegni di fornitura di tali servizi e agli obblighi contrattuali correlati nei confronti delle entità che acquistano energia elettrica.
- 3) Se uno Stato membro che ha adottato in disposizioni legislative nazionali un regime che prevede motivi, norme e un meccanismo di restrizione della compensazione pagabile ai fornitori di servizi d'interesse pubblico sia tenuto ad informare la Commissione di tale nuova legislazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 15, della direttiva 2009/72, che impone agli Stati membri di informare la Commissione delle modifiche apportate alle misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio universale e al servizio pubblico
- 4) Se l'adozione in diritto nazionale ad opera di uno Stato membro di motivi, disposizioni e un meccanismo di restrizione della compensazione pagabile ai fornitori di SIP violi gli obiettivi della trasposizione della direttiva 2009/72 nonché principi generali di diritto dell'Unione (certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità, trasparenza e non-discriminazione)?

⁽¹⁾ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 10 maggio 2017 — Ibrahima Diallo/État belge

(Causa C-246/17)

(2017/C 231/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Ibrahima Diallo

Resistente: État belge

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che richiede che la decisione relativa all'accertamento del diritto di soggiorno sia adottata e comunicata entro sei mesi o nel senso che consente che la decisione sia adottata entro tale termine ma sia comunicata successivamente. Qualora la predetta decisione possa essere comunicata successivamente, entro quale termine debba avvenire tale comunicazione.
- 2) Se l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, in combinato disposto con l'articolo 5 della medesima direttiva, con l'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/86/CE [del Consiglio], del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare ⁽²⁾ e con gli articoli 7, 20, 21 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, debba essere interpretato e applicato nel senso che la decisione adottata su tale base deve soltanto essere adottata entro il termine di sei mesi da esso prescritto, senza che esista alcun termine per la sua comunicazione, né alcuna incidenza sul diritto di soggiorno nel caso in cui la comunicazione intervenga oltre tale termine.
- 3) Se, al fine di garantire l'effettività del diritto di soggiorno di un familiare di un cittadino dell'Unione, il principio di effettività osti a che l'autorità nazionale possa avvalersi, a seguito dell'annullamento di una decisione relativa a detto diritto, dell'intero termine di sei mesi di cui essa disponeva ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In caso affermativo, di quale termine disponga ancora l'autorità nazionale dopo l'annullamento della propria decisione che rifiuta il riconoscimento del diritto in questione.
- 4) Se gli articoli 5, 10 e 31 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, in combinato disposto con gli articoli 8 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con gli articoli 7, 24, 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con l'articolo 21 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, siano compatibili con una giurisprudenza e con disposizioni nazionali, quali gli articoli 39/2, paragrafo 2, 40, 40 bis, 42 e 43 della legge del 15 dicembre 1980 in materia di accesso al territorio, soggiorno, stabilimento e allontanamento degli stranieri, e l'articolo 52, paragrafo 4, del regio decreto dell'8 ottobre 1981 in materia di accesso al territorio, soggiorno, stabilimento e allontanamento degli stranieri, che comportano che una sentenza di annullamento di una decisione che rifiuta il soggiorno sulla base di tali disposizioni, emessa dal Conseil du contentieux des étrangers, abbia un effetto interruttivo e non sospensivo del termine perentorio di sei mesi prescritto dall'articolo 10 della direttiva 2004/38/CE, dall'articolo 42 della legge del 15 dicembre 1980 e dall'articolo 52 del regio decreto dell'8 ottobre 1981.
- 5) Se la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, imponga che dal superamento del termine di sei mesi previsto dal suo articolo 10, paragrafo 1, derivi una conseguenza e, in caso affermativo, quale conseguenza debba derivarne. Se la medesima direttiva 2004/38/CE imponga o consenta che la conseguenza del superamento di tale termine sia la concessione automatica della carta di soggiorno richiesta, senza che sia stato accertato che il richiedente soddisfi effettivamente le condizioni necessarie per beneficiare del diritto di soggiorno da lui rivendicato.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77).

⁽²⁾ GU L 251, pag. 12.

Impugnazione proposta il 16 maggio 2017 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 marzo 2017, causa T-194/13, United Parcel Service/Commissione europea

(Causa C-265/17 P)

(2017/C 231/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold, A. Biolan, agenti)

Altre parti nel procedimento: United Parcel Service, Inc., FedEx Corp.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza
- rinviare il procedimento al Tribunale, e
- riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) Il Tribunale ha commesso un errore per aver considerato che la Commissione era obbligata a comunicare alla UPS la versione finale del suo modello di concentrazione di prezzi prima di adottare la decisione.
 - 2) Anche se il fatto che la Commissione non abbia comunicato alla UPS della versione finale del suo modello di concentrazione di prezzi prima di adottare la decisione potrebbe violare i diritti della difesa della UPS, il tribunale ha commesso un errore nel qualificare come avente carattere probatorio il modello di concentrazione dei prezzi e, di conseguenza, nel criterio giuridico applicato per concludere che la decisione doveva essere annullata.
 - 3) Anche se nel presente caso potrebbe configurarsi una violazione dei diritti della difesa della UPS, il Tribunale ha commesso un errore per non avere risposto alle asserzioni della Commissione che il ricorso della UPS era irricevibile e che la UPS poteva capire il modello di concentrazione di prezzi.
 - 4) Quanto constatato nella sentenza non potrebbe comunque giustificare l'annullamento della decisione.
-

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2017 — Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE)

(Causa T-637/15) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore VIÑA SOL — Impedimento relativo alla registrazione — Pregiudizio al carattere distintivo — Assenza di somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2017/C 231/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alma-The Soul of Italian Wine LLLP (Coral Gables, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: F. Terrano, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedès, Spagna) (rappresentante: J. Güell Serra, avvocato)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 settembre 2015 (procedimento R 356/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Miguel Torres, SA e la Alma-The Soul of Italian Wine LLLP.

Dispositivo

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 settembre 2015 (procedimento R 356/2015-2) è annullata.
- 2) L'EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese e quelle della Alma-The Soul of Italian Wine LLLP.
- 3) La Miguel Torres, SA sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 27 del 25.1.2016.

Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2017 — Piessevaux/Consiglio

(Causa T-519/16) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Funzionari — Pensioni — Trasferimento dei diritti a pensione al regime pensionistico dell'Unione — Proposta di riscatto di annualità — Articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto — Nuove disposizioni generali d'esecuzione — Parità di trattamento — Diritti quesiti — Legittimo affidamento»)

(2017/C 231/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vincent Piessevaux (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente D. de Abreu Caldas e J. N. Louis, successivamente J. N. Louis e, infine, L. Ponteville, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer ed E. Rebasti, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione del Consiglio del 7 ottobre 2013, che fissa in via definitiva, in base al regime pensionistico dell'Unione europea, i diritti a pensione acquisiti dal ricorrente in seguito al trasferimento dei diritti che egli aveva acquistato, anteriormente alla sua entrata in servizio all'Unione, presso gli enti pensionistici nazionali.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Vincent Piessevaux è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 421 del 24.11.2014 (procedimento inizialmente iscritto al ruolo del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-91/14 e poi trasferito al Tribunale dell'Unione europea il 1.9.2016).

Ordinanza del Tribunale 17 maggio 2017 — Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES)

(Causa T-164/16) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo THE TRAVEL EPISODES — Impedimento assoluto alla registrazione — Domanda di riforma — Atto che non può essere adottato dalla commissione di ricorso — Inosservanza dei requisiti di forma — Irricevibilità»)

(2017/C 231/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Piper Verlag GmbH (Monaco, Germania) F. Oster, avvocato (rappresentante: F. Oster, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. Kunz, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 febbraio 2016 (procedimento R 1099/2015-4), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo THE TRAVEL EPISODES come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Piper Verlag GmbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 200 del 6.6.2016.

Ordinanza del presidente del Tribunale 8 maggio 2017 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commissione

(Causa T-207/16 R)

(«Procedimento sommario — Appalti pubblici — Notifica dell'esclusione — Avviso di verifica — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Difetto del presupposto dell'urgenza»)

(2017/C 231/29)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Tessalonica, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e A. Katsimerou, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell'esecuzione della decisione di esclusione generale del ricorrente, nonché delle decisioni di inclusione e di attivazione della notifica d'esclusione riguardante il ricorrente nel sistema di allarme rapido o nel sistema di individuazione precoce e di esclusione.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti sommari è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2017 — Dominator International/EUIPO (DREAMLINE)

(Causa T-285/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio denominativo DREAMLINE — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 — Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto — Articolo 126 del regolamento di procedura»]

(2017/C 231/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dominator International GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: N. Gugerbauer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Schifko, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 marzo 2016 (procedimento R 1669/2015-2), riguardante la registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo DREAMLINE.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Dominator International GmbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 260 del 18.7.2016.

Ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2017 — Cuallado Martorell/Commissione**(Causa T-481/16 RENV) ⁽¹⁾****(«Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Non ammissione alla prova orale — Valutazione della prova scritta — Decisione di non iscrivere il nome della ricorrente nell'elenco di riserva — Possibilità per una commissione giudicatrice di affidare ad uno dei suoi membri la correzione delle prove scritte — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)**

(2017/C 231/31)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Eva Cuallado Martorell (Valencia, Spagna) (rappresentante: C. M. Pinto Cañón, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/130/08, organizzato dall'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) di non ammettere la ricorrente a partecipare alla prova orale e di non iscrivere il nome della ricorrente nell'elenco di riserva.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile per la parte in cui è diretto avverso la decisione dell'EPSO del 14 settembre 2009, relativamente alla questione dell'ammissione della ricorrente alla prova orale di cui trattasi.
- 2) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto per la parte in cui è diretto avverso la decisione dell'EPSO del 23 luglio 2009, la quale conferma il punteggio eliminatorio di 18/40 all'ultima prova scritta c) e rifiuta di ammettere la sig.ra Cuallado Martorell alla prova orale del concorso.
- 3) La sig.ra Cuallado Martorell e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento d'impugnazione dinanzi al Tribunale.
- 4) La sig.ra Cuallado Martorell è condannata alle spese relative al procedimento di rinvio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nonché dinanzi al Tribunale.

⁽¹⁾ GU C 148 del 5.6.2010 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero di ruolo F-96/09, successivamente rinviata al Tribunale della funzione pubblica a seguito d'impugnazione con il numero F-96/09 RENV e trasferita al Tribunale dell'Unione europea in data 1.9.2016).

Ordinanza del Tribunale 16 maggio 2017 — 2017 — BSH Electrodomecnicos España/EUIPO — DKSH International (Ufesa)**(Causa T-785/16) ⁽¹⁾****(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Ufesa — Composizione amichevole — Acquisizione da parte della ricorrente del marchio richiesto — Non luogo a statuire»)**

(2017/C 231/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BSH Electrodomecnicos España, SA (Huarte-Pamplona, Spagna) (rappresentante: M. de Justo Bailey, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Duarte Guimarães e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: DKSH International Ltd. (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: C. Johannsen e J. Stock, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 luglio 2016 (procedimento R 1691/2015-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la BSH Electrodomesticos España e la DKSH International.

Dispositivo

- 1) Non vi è luogo a statuire sul ricorso.
- 2) La BSH Electrodomesticos España, SA è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale.
- 3) La DKSH International Ltd. Sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 6 del 9.1.2017.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 18 maggio 2017 — RW/Commissione

(Causa T-170/17 R)

(«Provvedimenti sommari — Funzione pubblica — Funzionari — Congedo e collocamento a riposo — Età del collocamento a riposo — Articolo 42 quater dello Statuto — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Fumus boni juris — Urgenza — Ponderazione degli interessi»)

(2017/C 231/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RW (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e A.-C. Simon, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione del 2 marzo 2017, che pone il ricorrente in congedo nell'interesse del servizio e che lo colloca a riposo d'ufficio con effetto a partire dal 1° giugno 2017.

Dispositivo

- 1) L'esecuzione della decisione della Commissione europea del 2 marzo 2017, che pone RW in congedo nell'interesse del servizio e che lo colloca a riposo d'ufficio con effetto a partire dal 1° giugno 2017, è sospesa.
 - 2) Le spese sono riservate.
-

Ricorso proposto il 20 febbraio 2017 — Crédit Agricole e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank/Commissione**(Causa T-113/17)**

(2017/C 231/34)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti Crédit Agricole SA (Montrouge, Francia), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge) (rappresentanti: J.-P. Tran Thiet, avocat, M. Powell, solicitor, J. Jourdan e J.-J. Lemonnier, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

In via principale:

- annullare l'articolo 1, lettera a) e, di conseguenza, l'articolo 2, lettera a) della Decisione;
- in ogni caso, annullare l'articolo 3, lettera a) della Decisione.

In via subordinata:

- ridurre considerevolmente l'ammenda irrogata alle ricorrenti nell'esercizio della sua competenza estesa al merito in applicazione dell'articolo 261 TFUE e dell'articolo 31 del regolamento n. 1/2003.

In aggiunta:

- annullare le decisioni del Consigliere-Uditore del 2 ottobre 2014, del 4 marzo 2015, del 27 marzo 2015, del 29 luglio 2015 e del 19 settembre 2016 e, di conseguenza, annullare gli articoli 1, lettera a) e 2, lettera a) della Decisione;
- condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso tende all'annullamento parziale della decisione della Commissione europea del 7 dicembre 2016, C (2016) 8530 final, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE, nel caso Strumenti derivati sul tasso d'interesse dell'euro (AT.39914 — EIRD), che impone un'ammenda di EUR 114 654 000 alle ricorrenti e, in via subordinata, la riduzione molto considerevole della sanzione.

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dieci motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione del diritto di accesso a un giudice e del principio del contraddittorio.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione del dovere d'imparzialità e della presunzione d'innocenza.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non dimostrerebbe la partecipazione delle ricorrenti alle presunte pratiche di manipolazione.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata qualificerebbe erroneamente come restrizioni per oggetto le pratiche di cui trattasi.
5. Quinto motivo, vertente sull'errore di diritto in cui è incorsa la Commissione in quanto ha considerato che il complesso delle pratiche costituisca un'unica infrazione.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata non avrebbe sufficientemente dimostrato la conoscenza da parte delle ricorrenti del piano d'insieme e la loro volontà di partecipare allo stesso.
7. Settimo motivo, vertente sull'errore di diritto che vizierebbe la decisione impugnata, in quanto essa avrebbe qualificato la presunta infrazione delle ricorrenti come continua, mentre era al massimo ripetuta.

8. Ottavo motivo, vertente sull'errore di diritto che vizierebbe la decisione impugnata in quanto essa avrebbe imputato le pratiche degli operatori di borsa alle ricorrenti.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe imposto un'ammenda in violazione del principio della parità di trattamento, del principio della buona amministrazione, del suo obbligo di motivazione, dei diritti della difesa, e del principio di proporzionalità.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale dovrebbe ridurre l'importo dell'ammenda che sarebbe sproporzionata alla luce della gravità e della durata delle pratiche.

Ricorso proposto il 25 aprile 2017 — SC/Eulex Kosovo

(Causa T-242/17)

(2017/C 231/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SC (rappresentanti: L. Moro, avvocato e A. Kunst, avvocato)

Convenuta: Eulex Kosovo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la convenuta ha violato i propri obblighi contrattuali ed extracontrattuali nei confronti della ricorrente;
- dichiarare che il concorso interno del 2016 era illegittimo e che, pertanto, era illegittimo il mancato rinnovo del contratto della ricorrente;
- ordinare che la ricorrente sia risarcita dei danni patiti a causa dell'illegittimo mancato rinnovo del suo contratto per una somma pari a 19 mensilità lorde di stipendio oltre ad adeguamenti delle indennità giornaliere e ad un aumento di stipendio come da «Compensi del personale internazionale a contratto» e da «Misure indicative delle indennità»;
- ordinare che la ricorrente sia risarcita del danno morale patito in conseguenza degli atti e delle decisioni illegittimi della convenuta;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei paragrafi 4 e 6 delle SOP (Procedure operative standard) sul riassetto, che illustrano, rispettivamente, i principi nonché il ruolo e le responsabilità del capo dell'ufficio del personale (HRO), e dei paragrafi 5 (Principi) e 7 (Selezioni), in particolare dei paragrafi 7.1, lettere a) e b), 7.2 lettere c), f) e k), e 7.3, lettera c), delle SOP sulla selezione del personale (violazioni di natura contrattuale).
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei paragrafi 7.2, lettera f), e 7.3, lettera c) delle SOP sulla selezione del personale e dell'articolo 3.2 del codice di comportamento della convenuta, dei principi contrattuali di correttezza e buona fede (violazioni di natura extracontrattuale) e del diritto della ricorrente ad una buona amministrazione ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (violazione di natura extracontrattuale).
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio d'imparzialità e del diritto della ricorrente ad una buona amministrazione.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto della ricorrente a condizioni di lavoro giuste ed eque (articolo 31 della Carta), del Memorandum di decisione del 26 gennaio 2011 (Proposta di introduzione della valutazione delle capacità di guida) e dei requisiti stabiliti nell'invito a presentare contributi del 2014, nonché del diritto ad una buona amministrazione.

5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque (articolo 31 della Carta).

Ricorso proposto il 26 aprile 2017 — António Conde & Companhia/Commissione

(Causa T-244/17)

(2017/C 231/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: António Conde & Companhia, SA (Gafanha de Nazaré, Portogallo) (rappresentante: J. García-Gallardo Gil-Fournier, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la Commissione europea non ha agito conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1386/2007, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU 2007, L 318, pag. 1), chiedendo al Portogallo di presentarle un elenco di navi battenti bandiera portoghese autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO per la campagna 2017 che esclude la nave da pesca CALVÃO, con la conseguenza che ha omesso di trasmettere un elenco comprensivo di tale nave al segretariato della NAFO;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, con cui sostiene che la Commissione ha violato l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1386/2007, omettendo illegittimamente di trasmettere un elenco di navi comprensivo della nave da pesca CALVÃO della ricorrente ai fini dell'autorizzazione a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO per la campagna 2017.

La ricorrente afferma che la Commissione non è competente a partecipare alla redazione degli elenchi di navi autorizzate, che rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri. La ricorrente ha chiesto alla Commissione di cessare di interferire nella redazione dell'elenco di cui trattasi e l'ha invitata ad adempiere ai propri obblighi in relazione alla trasmissione dell'elenco comprensivo della propria nave da pesca CALVÃO al segretariato della NAFO.

Ricorso proposto il 28 aprile 2017 — Intermarché Casino Achats/Commissione

(Causa T-254/17)

(2017/C 231/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Intermarché Casino Achats (Parigi, Francia) (rappresentanti: Y. Utzschneider e J. Jourdan, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare inapplicabile al caso di specie, sul fondamento dell'articolo 277 TFUE, l'articolo 20 del regolamento n. 1/2003;

- annullare, sulla base degli articoli 263 TFUE e 277 TFUE, la decisione C(2017) 1056 della Commissione europea del 9 febbraio 2017;
- condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illegittimità della decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2017, che impone al ricorrente di sottoporsi ad un accertamento in forza dell'articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Secondo il ricorrente, la decisione impugnata sarebbe illegittima in quanto fondata su disposizioni contrarie alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»). Al riguardo, esso sostiene quanto segue:
 - l'articolo 20 del regolamento n. 1/2003 violerebbe il diritto ad un ricorso effettivo garantito dall'articolo 47 della Carta e dall'articolo 6 della CEDU, in quanto non prevede mezzi di ricorso effettivo contro lo svolgimento delle operazioni di accertamento da parte della Commissione;
 - l'articolo 20 del regolamento n. 1/2003 violerebbe altresì il principio di parità delle armi garantito dall'articolo 47 della Carta e l'articolo 6 della CEDU, nella parte in cui non prevede l'accesso ai documenti sottesi all'adozione della decisione di accertamento della Commissione né la comunicazione di questi ultimi.
2. Secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione di cui sarebbe viziata la decisione impugnata, in quanto quest'ultima sarebbe insufficientemente motivata, contrariamente ai requisiti di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003. Infatti, il ricorrente considera che la decisione impugnata non spiega affatto il motivo per cui essa sarebbe oggetto di un'eventuale infrazione e non indica nemmeno con precisione il periodo interessato durante il quale si sospetta che siano state commesse infrazioni al diritto della concorrenza. Tale violazione dell'obbligo di motivazione è ancor più pregiudizievole tenuto conto del fatto che la decisione impugnata non contiene i documenti su cui essa si basa.
3. Terzo motivo, relativo all'illegittimità della decisione impugnata, nella misura in cui tale decisione sarebbe stata adottata dalla Commissione senza che quest'ultima disponga di indizi sufficientemente seri che consentano di sospettare che sia stata commessa un'infrazione alle regole della concorrenza e quindi di giustificare un accertamento nei locali del ricorrente.
4. Quarto motivo, vertente sull'illegittimità della decisione impugnata poiché questa non rispetterebbe il diritto fondamentale di inviolabilità del domicilio previsto dall'articolo 7 della Carta e dall'articolo 8 della CEDU, a causa della sproporzione della misura di accertamento che essa dispone e dell'assenza di garanzie sufficienti contro gli abusi.

Ricorso proposto il 28 aprile 2017 — Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Commissione

(Causa T-255/17)

(2017/C 231/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Les Mousquetaires (Parigi, Francia), ITM Entreprises (Parigi) (rappresentanti: N. Jalabert-Doury, B. Chemama e K. Mebarek, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- adottare una misura di organizzazione del procedimento per ingiungere alla Commissione di precisare le presunzioni e di produrre gli indizi di cui disponeva per giustificare l'oggetto e lo scopo delle decisioni AT.40466 — Tute 1 e AT.40467 — Tute 2;

- accogliere l'eccezione di illegittimità dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 nella parte in cui non offre mezzi di ricorso effettivi nei confronti delle condizioni di esecuzione delle decisioni sugli accertamenti, conformemente agli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 13 della CEDU e agli articoli 7 e 47 della Carta;
- annullare le decisioni AT.40466 — Tute 1 e AT.40467 — Tute 2 del 21 febbraio 2017, che ordina alla Les Mousquetaires S.A.S e a tutte le sue controllate di sottoporsi ad accertamenti, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002;
- in via del tutto subordinata, annullare le decisioni AT.40466 — Tute 1 e AT.40467 — Tute 2 adottate negli stessi termini nei confronti dell'ITM Entreprises S.A.S in data 9 febbraio 2017, che non sono state notificate ai loro destinatari;
- annullare la decisione adottata dalla Commissione di raccogliere e copiare i dati presenti negli strumenti di comunicazione e di memorizzazione contenenti dati della vita privata degli utilizzatori, e di respingere la domanda di restituzione dei dati in questione presentata dalle ricorrenti;
- condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali, del diritto all'inviolabilità del domicilio e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a causa della mancanza di ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti delle condizioni di esecuzione delle decisioni sugli accertamenti.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 e dei diritti fondamentali, in quanto le decisioni sugli accertamenti non sarebbero sufficientemente motivate e avrebbero, di conseguenza, privato le ricorrenti di una garanzia fondamentale che si impone in tale contesto. In particolare, le decisioni non delimiterebbero sufficientemente l'oggetto e lo scopo degli accertamenti e non preciserebbero le presunzioni e gli indizi raccolti dalla Commissione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 20, paragrafi 3 e 4, e 21 del regolamento n. 1/2003 e dei diritti fondamentali, in quanto le ricorrenti sarebbero state private di altre garanzie fondamentali. In particolare, le decisioni sugli accertamenti sarebbero illimitate nel tempo, avrebbero potuto essere attuate in assenza di notifica effettiva e senza rispettare il diritto all'assistenza giuridica, il diritto al silenzio e il diritto al rispetto della vita privata delle ricorrenti e non avrebbero permesso un'opposizione effettiva delle ricorrenti, tenuto conto del costante richiamo delle sanzioni in caso di ostruzione.
4. Quarto motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione e sulla violazione del principio di proporzionalità nel modo in cui la Commissione avrebbe deciso sull'opportunità, sulla durata e sulla portata degli accertamenti.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali che sarebbe stata commessa con l'adozione della decisione di rifiuto di garantire un'adeguata protezione a taluni documenti contenenti dati personali per i quali le ricorrenti avevano chiesto il beneficio di una tutela del diritto dell'Unione.
6. Sesto motivo, con cui si chiede l'annullamento in via subordinata delle decisioni sugli accertamenti datate 9 febbraio 2017 sulla base degli stessi motivi.

Ricorso proposto l'8 maggio 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

(Causa T-268/17)

(2017/C 231/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (rappresentanti: B. Mastantuono, agente, e M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta a versare al CSJU l'importo di EUR 101 370,94 in relazione alla convenzione di sovvenzione per partner N. 632462 «EASIER-Experimental Acoustic Subsonic wind tunnel Investigation of the advanced geared turbofan Regional aircraft integrating HLD innovative low-noise design», oltre all'importo di EUR 524,91 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso del 3,5 % a decorrere dal 7 febbraio 2017 e fino al 1° aprile 2017;
- condannare la convenuta a versare EUR 9,72 al giorno a titolo di interessi a decorrere dal 2 aprile 2017 fino alla data di completo pagamento del debito; e
- condannare la convenuta a sopportare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce il seguente motivo.

Il ricorrente afferma che la convenuta è venuta meno ai suoi obblighi contrattuali, omettendo di attuare il progetto EASIER e di fornire al CSJU le relazioni e i risultati pertinenti al progetto, ai sensi dell'articolo II, paragrafo 2, dell'allegato II della convenzione di sovvenzione.

Inoltre, la convenuta ha omesso di svolgere i compiti che le spettavano, individuati nell'allegato I, venendo così meno ai suoi obblighi previsti dall'articolo II, paragrafo 3, lettere a), e) e h), dell'allegato II della convenzione di sovvenzione.

Di conseguenza, la ricorrente ha risolto la convenzione di sovvenzione sulla base dell'articolo II, paragrafo 38, dell'allegato II della convenzione di sovvenzione e ha emesso una nota di addebito relativa al prefinanziamento di EUR 101 370,94, già versato dal coordinatore alla convenuta, in conformità con le disposizioni della convenzione di sovvenzione. Il prefinanziamento, infatti, rimane di proprietà del ricorrente fino al saldo finale.

Non sussiste alcun dubbio nella presente causa circa i fatti all'origine degli obblighi della Revoind Industriale S.r.l., in qualità di beneficiaria della convenzione di sovvenzione, e le obiezioni della convenuta sono generiche, incomplete e non supportate da prove e, dunque, appaiono del tutto infondate.

Di conseguenza, il ricorrente è legittimato a chiedere il recupero e il rimborso dell'importo versato alla convenuta come prefinanziamento, oltre agli interessi di mora.

Ricorso proposto l'8 maggio 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

(Causa T-269/17)

(2017/C 231/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (rappresentanti: B. Mastantuono, agente, e M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta a versare al CSJU l'importo di EUR 433 485,93 in relazione alla convenzione di sovvenzione per partner n. 325954 «ESICAPIA-Experimental Subsonic Investigation of a Complete Aircraft Propulsion system Installation and Architecture power plant optimization», oltre all'importo di EUR 2 244,63 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso del 3,5 % a decorrere dal 7 febbraio 2017 e fino al 1° aprile 2017;
- condannare la convenuta a versare EUR 41,57 al giorno a titolo di interessi a decorrere dal 2 aprile 2017 fino alla data di completo pagamento del debito; e

— condannare la convenuta a sopportare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce il seguente motivo.

Il ricorrente afferma che la convenuta è venuta meno ai suoi obblighi contrattuali, omettendo di attuare il progetto ESICAPIA e di fornire al CSJU le relazioni e i risultati pertinenti al progetto, ai sensi dell'articolo II, paragrafo 2, dell'allegato II della convenzione di sovvenzione.

Inoltre, la convenuta ha omesso di svolgere i compiti che le spettavano, individuati nell'allegato I, venendo così meno ai suoi obblighi previsti dall'articolo II, paragrafo 3, lettere a), e) e h), dell'allegato II della convenzione di sovvenzione.

Di conseguenza, il ricorrente ha risolto la convenzione di sovvenzione sulla base dell'articolo II, paragrafo 38, dell'allegato II della convenzione di sovvenzione e ha emesso una nota di addebito relativa al prefinanziamento di EUR 433 485,93, già versato dal coordinatore alla convenuta, in conformità con le disposizioni della convenzione di sovvenzione. Il prefinanziamento, infatti, rimane di proprietà del ricorrente fino al saldo finale.

Non sussiste alcun dubbio nella presente causa circa i fatti all'origine degli obblighi della Revoind Industriale S.r.l., in qualità di beneficiaria della convenzione di sovvenzione, e le obiezioni della convenuta sono generiche, incomplete e non supportate da prove e, dunque, appaiono del tutto infondate.

Di conseguenza, il ricorrente è legittimato a chiedere il recupero e il rimborso dell'importo versato alla convenuta come prefinanziamento, oltre agli interessi di mora.

Ricorso proposto l'8 maggio – Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

(Causa T-270/17)

(2017/C 231/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (rappresentanti: B. Mastantuono, agente, e M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta a versare al CSJU l'importo di EUR 625 793,42 in relazione alla convenzione di sovvenzione per partner n. 620108 «LOSITA-LOW Subsonic Investigation of a large complete Turboprop Aircraft», oltre all'importo di EUR 3 240,41 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso del 3,5 % a decorrere dal 7 febbraio 2017 e fino al 1° aprile 2017;
- condannare la convenuta a versare EUR 60,01 al giorno a titolo di interessi a decorrere dal 2 aprile 2017 fino alla data di completo pagamento del debito; e
- condannare la convenuta a sopportare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce il seguente motivo.

Il ricorrente afferma che la convenuta è venuta meno ai suoi obblighi contrattuali, omettendo di attuare il progetto LOSITA e di fornire al CSJU le relazioni e i risultati pertinenti al progetto, ai sensi dell'articolo II, paragrafo 2, dell'allegato II della convenzione di sovvenzione.

Inoltre, la convenuta ha omesso di svolgere i compiti che le spettavano, individuati nell'allegato I, venendo così meno ai suoi obblighi previsti dall'articolo II, paragrafo 3, lettere a), e) e h), dell'allegato II della convenzione di sovvenzione.

Di conseguenza, il ricorrente ha risolto la convenzione di sovvenzione sulla base dell'articolo II, paragrafo 38, dell'allegato II della convenzione di sovvenzione e ha emesso una nota di addebito relativa al prefinanziamento di EUR 625 793,42, già versato dal coordinatore alla convenuta, in conformità con le disposizioni della convenzione di sovvenzione. Il prefinanziamento, infatti, rimane di proprietà del ricorrente fino al saldo finale.

Non sussiste alcun dubbio nella presente causa circa i fatti all'origine degli obblighi della Revoind Industriale S.r.l., in qualità di beneficiaria della convenzione di sovvenzione, e le obiezioni della convenuta sono generiche, incomplete e non supportate da prove e, dunque, appaiono del tutto infondate.

Di conseguenza, il ricorrente è legittimato a chiedere il recupero e il rimborso dell'importo versato alla convenuta come prefinanziamento, oltre agli interessi di mora.

Ricorso proposto dell'8 maggio 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

(Causa T-271/17)

(2017/C 231/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (rappresentanti: B. Mastantuono, agente, e M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta a versare al CSJU l'importo di EUR 189 128,26 in relazione alla convenzione di sovvenzione per partner n. 632456 «WITTINESS-WindTunnel Tests on an Innovative regional A/C for Noise assessment», oltre all'importo di EUR 979,32 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso del 3,5 % a decorrere dal 7 febbraio 2017 e fino al 1° aprile 2017;
- condannare la convenuta a versare EUR 18,4 al giorno a titolo di interessi a decorrere dal 2 aprile 2017 fino alla data di completo pagamento del debito; e
- condannare la convenuta a sopportare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce il seguente motivo.

Il ricorrente afferma che la convenuta è venuta meno ai suoi obblighi contrattuali, omettendo di attuare il progetto WITTINESS e di fornire al CSJU le relazioni e i risultati pertinenti al progetto, ai sensi dell'articolo II, paragrafo 2, dell'allegato II della convenzione di sovvenzione.

Inoltre, la convenuta ha omesso di svolgere i compiti che le spettavano, individuati nell'allegato I, venendo così meno ai suoi obblighi previsti dall'articolo II, paragrafo 3, lettere a), e) e h), dell'allegato II della convenzione di sovvenzione.

Di conseguenza, il ricorrente ha risolto la convenzione di sovvenzione sulla base dell'articolo II, paragrafo 38, dell'allegato II della convenzione di sovvenzione e ha emesso una nota di addebito relativa al prefinanziamento di EUR 189 128,26, già versato dal coordinatore alla convenuta, in conformità con le disposizioni della convenzione di sovvenzione. Il prefinanziamento, infatti, rimane di proprietà del ricorrente fino al saldo finale.

Non sussiste alcun dubbio nella presente causa circa i fatti all'origine degli obblighi della Revoind Industriale S.r.l., in qualità di beneficiaria della convenzione di sovvenzione, e le obiezioni della convenuta sono generiche, incomplete e non supportate da prove e, dunque, appaiono del tutto infondate.

Di conseguenza, il ricorrente è legittimato a chiedere il recupero e il rimborso dell'importo versato alla convenuta come prefinanziamento, oltre agli interessi di mora.

Ricorso proposto il 5 maggio 2017 — Webgarden/EUIPO (Dating Bracelet)**(Causa T-272/17)**

(2017/C 231/43)

*Lingua processuale: l'ungherese***Parti***Ricorrente:* Webgarden Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: G. Jambrik, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Disegno o modello controverso interessato:* «Dating Bracelet», Disegno o modello dell'Unione europea — Domanda di registrazione n. 14 450 019*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° marzo 2017 nel procedimento R 658/2016-5**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 4 del regolamento n. 207/2009.
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.
- Violazione dell'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- Violazione dell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — SH/Commissione**(Causa T-283/17)**

(2017/C 231/44)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* SH (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato e,

di conseguenza:

- constatare l'illegittimità dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari;

- annullare la decisione del 13 luglio 2016 dell'Ufficio di Gestione e Liquidazione dei Diritti Individuali (in prosieguo: il «PMO») e, nei limiti del necessario, la decisione esplicita di rigetto del reclamo del 3 febbraio 2017;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un'eccezione di illegalità sollevata contro la decisione del 13 luglio 2016, con cui si fa valere che quest'ultima sarebbe basata sull'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari che violerebbe il divieto di discriminazione basato sulla nazionalità e/o sua nascita, il principio di uguaglianza, il diritto all'educazione, la tutela degli interessi dei bambini, il principio di proporzionalità e di legittimità di ogni deroga ai diritti sanciti dalla Carta.
2. Secondo motivo, vertente sull'errore di diritto e sulla violazione del principio di buona amministrazione, in quanto la decisione del 13 luglio 2016 sarebbe basata su una disposizione illegittima dello Statuto.

Ricorso proposto il 12 maggio 2017 — Le Pen/Parlamento

(Causa T-284/17)

(2017/C 231/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marion Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentante: M. Ceccaldi, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen 2016/2295 (IMM);
- condannare il Parlamento europeo a versare alla sig.ra Marine Le Pen la somma di EUR 35 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;
- condannare il Parlamento europeo a versare alla sig.ra Marine Le Pen la somma di EUR 5 000 a titolo di rimborso delle spese ripetibili;
- condannare il Parlamento europeo alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (in prosieguo: il «protocollo»). Tale motivo è costituito da quattro parti.
 - Prima parte, relativa all'estensione dell'immunità prevista all'articolo 8 del protocollo.
 - Seconda parte, relativa all'oggetto dell'immunità prevista all'articolo 8 del protocollo.
 - Terza parte, relativa alla tradizionale salvaguardia da parte del Parlamento dell'immunità prevista all'articolo 8 del protocollo.
 - Quarta parte, relativa alla violazione dell'immunità della sig.ra Le Pen prevista all'articolo 8 del protocollo.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 9 del protocollo. Tale motivo è costituito da tre parti.
 - Prima parte, relativa all'oggetto dell'articolo 9 del protocollo.
 - Seconda parte, relativa all'errore di diritto del Parlamento europeo circa la revoca dell'immunità della sig.ra Le Pen.
 - Terza parte, relativa al fatto che la decisione di revocare l'immunità sarebbe contraria all'indipendenza della sig.ra Le Pen e dell'istituzione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e del principio di buona amministrazione. Tale motivo è costituito da due parti.
 - Prima parte, relativa al diverso trattamento della sig.ra Le Pen rispetto a situazioni analoghe, e alla violazione del principio di parità di trattamento.
 - Seconda parte, relativa al fatto che la decisione impugnata rappresenterebbe un caso manifesto di *fumus persecutionis* e violerebbe il principio di buona amministrazione.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa.

Ricorso proposto il 12 maggio 2017 — Yanukovych/Consiglio

(Causa T-285/17)

(2017/C 231/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kiev, Ucraina) (rappresentante: T. Beazley, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non disponeva di una base giuridica adeguata per gli atti impugnati.
 - Le decisioni impuginate non soddisfacevano le condizioni affinché il Consiglio potesse basarsi sull'articolo 29 TUE.
 - Non ricorrevano le condizioni per basarsi sull'articolo 215 TFUE in quanto non sussisteva una decisione valida ai sensi del capo 2 del titolo V del TUE.
 - Non sussisteva una connessione sufficiente affinché l'articolo 215 TFUE potesse essere invocato nei confronti del ricorrente.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio è incorso in uno sviamento di potere.
 - Il reale obiettivo perseguito dal Consiglio nell'attuare gli atti impugnati consisteva in sostanza nel tentare di guadagnare i favori dell'attuale regime ucraino (cosicché l'Ucraina sviluppi legami più stretti con l'Unione europea), e non corrispondeva agli obiettivi ed alle giustificazioni dedotte negli atti impugnati.
3. Terzo motivo, vertente sul mancato rispetto, da parte del Consiglio, del suo obbligo di motivazione.
 - La «motivazione» contenuta negli atti impugnati per la designazione del ricorrente, oltre ad essere erronea, è stereotipata, inadeguata ed eccessivamente individualizzata.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che, nel periodo rilevante, il ricorrente non soddisfaceva i criteri per la sua designazione.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio è incorso in evidenti errori di valutazione nell'inserire il ricorrente nelle misure controverse. Il Consiglio ha commesso un errore manifesto nel designare nuovamente il ricorrente, nonostante l'evidente assenza di connessione tra la «motivazione» ed i criteri di designazione pertinenti.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e/o sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il Consiglio non ha adeguatamente consultato il ricorrente prima di designarlo nuovamente e il ricorrente non ha potuto beneficiare di un'adeguata ed equa possibilità di correggere errori o fornire informazioni riguardanti la sua situazione personale.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente in quanto le misure restrittive costituiscono una restrizione ingiustificata e sproporzionata di tale diritto.

Ricorso proposto il 12 maggio 2017 — Yanukovych/Consiglio

(Causa T-286/17)

(2017/C 231/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Donec'k, Ucraina) (rappresentante: T. Beazley, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non disponeva di una base giuridica adeguata per l'adozione degli atti impugnati.
 - La decisione impugnata non ha soddisfatto i presupposti che consentivano al Consiglio di basarsi sull'articolo 29 TUE.

- I presupposti che consentivano di basarsi sull'articolo 215 TFUE non erano soddisfatti perché non vi era una valida decisione ai sensi del Capo 2 del Titolo V del TUE.
 - Mancavano collegamenti sufficienti per invocare l'articolo 215 TFUE nei confronti del ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente sullo sviamento di potere in cui è incorso il Consiglio.
- Il vero scopo perseguito dal Consiglio nell'attuare gli atti impugnati era essenzialmente quello di ingraziarsi l'attuale regime ucraino (in modo che l'Ucraina stringa legami più forti con l'Unione europea) e non quello di realizzare gli obiettivi o i motivi espressi negli atti impugnati.
3. Terzo motivo, vertente sul difetto di motivazione da parte del Consiglio.
- Le «motivazioni» adottate negli atti impugnati a sostegno dell'inserimento del ricorrente (oltre ad essere errate) sono standardizzate, inadeguate e non sufficientemente dettagliate.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il ricorrente non soddisfa, nel periodo considerato, i criteri indicati per l'inserimento di una persona nell'elenco.
5. Quinto motivo, vertente sugli errori manifesti di valutazione in cui è incorso il Consiglio nell'includere il ricorrente negli atti impugnati. Il Consiglio, effettuando una nuova designazione del ricorrente nonostante il netto divario tra le «motivazioni» e i criteri di designazione rilevanti, è incorso in un errore manifesto.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e/o sulla violazione del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Il Consiglio, tra l'altro, non ha adeguatamente consultato il ricorrente prima della nuova designazione e il ricorrente non ha avuto un'equa o congrua possibilità di correggere errori né di presentare informazioni sulla sua situazione personale.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti di proprietà del ricorrente ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché, tra l'altro, le misure restrittive costituiscono una limitazione ingiustificata e sproporzionata di tali diritti.

Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Sky/EUIPO — Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

(Causa T-288/17)

(2017/C 231/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sky plc (Isleworth, Regno Unito) (rappresentante: J. Barry, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Parrot Drones (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «Parrot SKYCONTROLLER» — Domanda di registrazione n. 13 107 842

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 marzo 2017 nel procedimento R 457/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese del presente ricorso e del procedimento dinanzi all'Ufficio.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b) e 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 16 maggio 2017 — Stavvtskiy/Consiglio**(Causa T-290/17)**

(2017/C 231/49)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Edward Stavvtskiy (Belgio) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey e D. Rovetta, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 58, pag. 34), e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 58, pag. 1), nei limiti in cui tali atti mantengono il ricorrente nell'elenco delle persone ed entità alle quali si applicano tali misure restrittive;
- condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che le disposizioni che disciplinano l'iscrizione in elenco violano il principio di proporzionalità, poiché consentono l'iscrizione di una persona per il solo motivo che essa è imputata in un procedimento penale, con la conseguenza che gli atti impugnati si fondano su una base giuridica illegittima.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione, poiché non disponeva di elementi di fatto sufficientemente concludenti per iscrivere il ricorrente in elenco per il motivo che egli era imputato in un procedimento penale avviato a suo carico dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici.
3. Terzo motivo, vertente su un difetto di motivazione, poiché negli atti impugnati il Consiglio ha fornito una motivazione insufficiente e stereotipata, limitandosi a riprendere il testo delle disposizioni che disciplinano l'iscrizione in elenco.
4. Quarto motivo, vertente su una base giuridica errata, poiché le misure adottate dal Consiglio non costituiscono, nei confronti del ricorrente, misure di politica estera, essendo invece misure di cooperazione internazionale nei procedimenti penali, che sono state adottate pertanto in virtù di una base giuridica errata.

Ricorso proposto il 16 maggio 2017 — Transdev e a./Commissione**(Causa T-291/17)**

(2017/C 231/50)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Transdev (Issy-les-Moulineaux, Francia), Transdev Île de France (Issy-les-Moulineaux), Transports rapides automobiles (TRA) (Villepinte, Francia) (rappresentante: F. Salat-Baroux, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le parti ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- in via principale, dichiarare parzialmente annullata la decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017, riguardante i regimi di aiuto SA. 26763 2014/C (ex 2012/NN) eseguiti dalla Francia a favore delle imprese di trasporto via autobus nella regione Île-de-France, nei limiti in cui dichiara, all'articolo 1, che il regime di aiuti regionale è stato attuato «illegittimamente», mentre si trattava di un regime di aiuti esistente;
- in subordine, dichiarare parzialmente annullata la decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017, riguardante i regimi di aiuto SA. 26763 2014/C (ex 2012/NN) eseguiti dalla Francia a favore delle imprese di trasporto via autobus nella regione Île-de-France, nei limiti in cui dichiara, all'articolo 1, che il regime di aiuti regionale è stato attuato illegalmente per il periodo anteriore al 25 novembre 1998;
- condannare la Commissione europea all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le parti ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, dedotto in via principale, vertente sul fatto che il regime di aiuti regionale in parola non sarebbe stato attuato illegalmente, in quanto esso non sarebbe stato soggetto all'obbligo di previa notifica. Il regime di aiuti regionale sarebbe infatti un regime di aiuti esistente, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE e delle disposizioni di cui all'articolo 1, lettera b) e del capo VI del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9) (in prosieguo: il «regolamento n. 2015/1589»). Secondo le regole applicabili ai regimi di aiuto esistenti, la loro attuazione non sarebbe illegittima, dato che la Commissione potrebbe soltanto, eventualmente, impartire misure utili dirette a farli evolvere o scomparire per il futuro.
2. Secondo motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che i regimi di aiuto regionali non costituirebbero un regime d'aiuto esistente. Secondo le parti ricorrenti, la decisione impugnata risulta viziata e resa illegittima dalla Commissione, data la considerazione formulata da quest'ultima secondo cui il termine di prescrizione decennale era stato interrotto da un ricorso depositato nel 2004 dal Syndicat autonome des transporteurs des voyageurs (in prosieguo: il «SATV») dinanzi al giudice nazionale. Infatti, l'articolo 17 del regolamento n. 2015/1589 disporrebbe che il termine di prescrizione decennale è interrotto soltanto da una misura adottata dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione. Le parti ricorrenti sostengono che il deposito di un ricorso dinanzi al giudice nazionale, da parte del SATV, non costituisce misura interruttiva del termine di prescrizione ai sensi di tale disposizione.

Ricorso proposto il 16 maggio 2017 — Région Île de France/Commissione**(Causa T-292/17)**

(2017/C 231/51)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Région Île-de-France (Parigi, Francia) (rappresentante: J.-P. Hordies, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2017 (SA.26763 — (2014/C) —), sul regime di aiuti attuato dalla Francia per le imprese di trasporto autobus nella Région Île-de-France, nella misura in cui ha qualificato tale regime come aiuti di Stato;
- condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul rifiuto della Commissione di qualificare il regime di sostegno della regione come aiuto esistente.
2. Secondo motivo, relativo al difetto di motivazione della decisione impugnata. Tale motivo è suddiviso in due parti:
 - Prima parte, vertente sul difetto di motivazione relativo al criterio di selettività.
 - Seconda parte, vertente sul difetto di motivazione relativo al criterio del vantaggio economico indebito.

Ricorso proposto il 12 maggio 2017 — Lion's Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (Lion's Head)

(Causa T-294/17)

(2017/C 231/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lion's Head Global Partners LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentante: R. Nöske, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lion Capital LLP (Londra, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Registrazione internazionale del marchio denominativo «Lion's Head» che designa l'Unione europea n. 997 073

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 febbraio 2017 nel procedimento R 1478/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e respingere l'opposizione;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)**(Causa T-297/17)**

(2017/C 231/53)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: VSM. Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG (Hannover, Germania) (rappresentante: M. Horak, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea denominativo «WE KNOW ABRASIVES» — Domanda di registrazione n. 15 063 522

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 marzo 2017 nel procedimento R 1595/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 63, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 58 e 59 del regolamento n. 207/2009, violazione dell'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e, pertanto, del principio del contraddittorio.

Ricorso proposto il 16 maggio 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000)**(Causa T-299/17)**

(2017/C 231/54)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Germania) (rappresentante: M.-C. Simon, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Il segno «1000» — Marchio dell'Unione europea n. 12 333 531

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 marzo 2017 nel procedimento R 650/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese;
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, in caso di intervento, alle spese del procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione del principio della parità di trattamento e del principio di buona amministrazione.

Ricorso proposto il 17 maggio 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000)

(Causa T-300/17)

(2017/C 231/55)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Germania) (rappresentante: M.-C. Simon, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Il segno «3000» — Marchio dell'Unione europea n. 12 511 119

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 marzo 2017 nel procedimento R 653/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese;
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, in caso di intervento, alle spese del procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione del principio di parità di trattamento e del principio di buona amministrazione.

Ricorso proposto il 17 maggio 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000)

(Causa T-301/17)

(2017/C 231/56)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Germania) (rappresentante: M.-C. Simon, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Il segno «2000» — Marchio dell'Unione europea n. 12 511 069

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 marzo 2017 nel procedimento R 651/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese;
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, in caso di intervento, alle spese del procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione del principio di parità di trattamento e del principio di buona amministrazione.

Ricorso proposto il 18 maggio 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000)

(Causa T-302/17)

(2017/C 231/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Germania) (rappresentante: M.-C. Simon, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Il segno «6000» — Marchio dell'Unione europea n. 13 112 545

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 marzo 2017 nel procedimento R 656/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese;
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, in caso di intervento, alle spese del procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione del principio di parità di trattamento e del principio di buona amministrazione.

Ricorso proposto il 18 maggio 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)

(Causa T-303/17)

(2017/C 231/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Germania) (rappresentante: M.-C. Simon, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Il segno «4000» — Marchio dell'Unione europea n. 12 333 548

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 marzo 2017 nel procedimento R 654/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese;
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, in caso di intervento, alle spese del procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione del principio di parità di trattamento e del principio di buona amministrazione.

Ricorso proposto il 18 maggio 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)**(Causa T-304/17)**

(2017/C 231/59)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Germania) (rappresentante: M.-C. Simon, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Cina)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente*Marchio controverso:* Il segno «5000» — Marchio dell'Unione europea n. 12 333 555*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Dichiarazione di nullità*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 marzo 2017 nel procedimento R 655/2016-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese;
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, in caso di intervento, alle spese del procedimento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione del principio di parità di trattamento e del principio di buona amministrazione.

Ricorso proposto il 17 maggio 2017 — Red Bull/EUIPO (Rappresentazione di un parallelogramma composto da due campi di colori diversi)**(Causa T-305/17)**

(2017/C 231/60)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (rappresentanti: A. Renck e S. Petivlasova, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea figurativo (Rappresentazione di un parallelogramma composto da due campi di colori diversi) — Domanda di registrazione n. 14 326 508

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 gennaio 2017 nel procedimento R 2582/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 18 maggio 2017 — adidas/EUIPO — Shoe Branding Europe (Rappresentazione di tre strisce parallele)

(Causa T-307/17)

(2017/C 231/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: adidas AG (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: I. Fowler e I. Junkar, Solicitors)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgio)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea figurativo (Rappresentazione di tre strisce parallele) — Marchio dell'Unione europea n. 12 442 166

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 marzo 2017 nel procedimento R 1515/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, in caso di intervento, alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 52, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.
-

Ricorso proposto il 15 maggio 2017 — Lion's Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (LION'S HEAD global partners)**(Causa T-310/17)**

(2017/C 231/62)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Lion's Head Global Partners LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentante: R. Nöske, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Lion Capital LLP (Londra, Regno Unito)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del marchio controverso:* Ricorrente*Marchio controverso:* Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «LION'S HEAD global partners» — Registrazione internazionale n. 996 979*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 febbraio 2017 nel procedimento R 1477/2016-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 28 febbraio 2017 (procedimento R 1477/2016-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Lion's Head Global Partners LLP e la Lion Capital LLP, e respingere l'opposizione;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 19 maggio 2017 — Stips/Commissione**(Causa T-311/17)**

(2017/C 231/63)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Adolf Stips (Besozzo, Italia) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare e statuire

- in via principale, che la decisione dell'AHCC (autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione) del 19 agosto 2016 di non reinquadrare il ricorrente nel grado AD 13 a titolo dell'esercizio di riclassificazione 2014, è annullata;
- in via subordinata, che la Commissione è condannata a risarcire integralmente il danno, sia materiale che morale, patito dal ricorrente;

— in ogni caso, che la Commissione è condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE, in quanto la Commissione avrebbe ignorato la motivazione della sentenza del 19 luglio 2016, *Stips/Commissione* (F-131/15, EU: F:2016:154) e dato esecuzione a tale sentenza in mala fede, così violando l'autorità assoluta del giudicato del Tribunale della funzione pubblica.

Ricorso proposto il 22 maggio 2017 — Wajos/EUIPO (forma di una bottiglia)

(Causa T-313/17)

(2017/C 231/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wajos GmbH (Dohr, Germania) (rappresentanti: J. Schneiders, R. Krillke e B. Schneiders, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea tridimensionale (Forma di una bottiglia) — Domanda di registrazione n. 14 886 097

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 febbraio 2017 nel procedimento R 1526/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 23 maggio 2017 — Nosio/EUIPO (MEZZA)

(Causa T-314/17)

(2017/C 231/65)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Nosio SpA (Mezzocorona, Italia) (rappresentanti: A. Perani e J. Graffer, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «MEZZA» — Domanda di registrazione n. 14 822 506

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 1 marzo 2017 nel procedimento R 1518/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accertare la violazione e non corretta applicazione dell'articolo 43, 1 paragrafo, RMUE;
- dichiarare ammissibile la limitazione proposta in classe 33, ovvero «bevande alcoliche, in particolare vini e spumanti, contenute in bottiglie e/o contenitori di capacità superiore o inferiore a 0,375 litri»;
- accertare la violazione dell'articolo 75 RMUE;
- accertare la decisione della Quinta Commissione di Ricorso dell'EUIPO, nel procedimento R 1518/2016-5, resa il 1 marzo 2017 e notificata in data 23 Marzo 2017;
- condannare l'EUIPO al rimborso delle spese e degli onorari del presente procedimento.

Motivi invocati

- Violazione e non corretta applicazione dell'articolo 43, paragrafo 1 del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009;
- Violazione e non corretta applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 19 maggio 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

(Causa T-318/17)

(2017/C 231/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Clean Sky 2 Joint Undertaking (CSJU) (rappresentanti: B. Mastantuono, agente, e M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta a versare al CSJU l'importo di EUR 359 913,75 in relazione alla convenzione di sovvenzione per partner N. 325940 «EULOSAM — Design and Manufacturing of Baseline Low-Speed, Low-Sweep Wind Tunnel Model», oltre all'importo di EUR 2 105,25 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso del 3,5% a decorrere dal 31 gennaio 2017 e fino al 1° aprile 2017;
- condannare la convenuta a versare EUR 34,51 al giorno a titolo di interessi a decorrere dal 2 aprile 2017 fino alla data di completo pagamento del debito; e
- condannare la convenuta a sopportare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce il seguente motivo.

Il ricorrente afferma che la convenuta è venuta meno ai suoi obblighi contrattuali, omettendo di attuare il progetto EULOSAM e di fornire al CSJU le relazioni e i risultati pertinenti al progetto, ai sensi dell'articolo II, paragrafo 2, dell'allegato II della convenzione di sovvenzione.

Inoltre, la convenuta ha omesso di svolgere i compiti che le spettavano, individuati nell'allegato I, venendo così meno ai suoi obblighi previsti dall'articolo II, paragrafo 3, lettere a), e) e h), dell'allegato II della convenzione di sovvenzione.

Di conseguenza, il consorzio ha risolto la convenzione di sovvenzione e ha emesso una nota di addebito relativa al prefinanziamento di EUR 359 913,75, già versato dal coordinatore alla convenuta, in conformità con le disposizioni della convenzione di sovvenzione. Il prefinanziamento, infatti, rimane di proprietà del ricorrente fino al saldo finale.

Non sussiste alcun dubbio nella presente causa circa i fatti all'origine degli obblighi della Revoind Industriale S.r.l., in qualità di beneficiaria della convenzione di sovvenzione, e le obiezioni della convenuta sono generiche, incomplete e non supportate da prove e, dunque, appaiono del tutto infondate.

Di conseguenza, il ricorrente è legittimato a chiedere il recupero e il rimborso dell'importo versato alla convenuta come prefinanziamento, oltre agli interessi di mora.

Ricorso proposto il 16 maggio 2017 — Ceobus e a./Commissione

(Causa T-330/17)

(2017/C 231/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ceobus (Génicourt, Francia), Compagnie des transports voyageurs du Mantois interurbains — CTVMI (Mantes-la-Jolie, Francia), SA des Transports de St Quentin en Yvelines (Trappes, Francia), Les cars Perrier (Trappes), Tim Bus (Magny-en-Vexin, Francia), Transports Voyageurs du Mantois (TVM) (Mantes-la-Jolie) (rappresentante: D. de Combles de Nayves, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le parti ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare la decisione della Commissione del 2 febbraio 2017 SA.26763, relativa agli aiuti che si presumono concessi alle imprese di trasporto in comune da parte della regione Île-de-France, in quanto essa considera che il regime di aiuti attuato dalle regione Île-de-France a partire dal 1984 e fino al 2008 costituisce un regime di aiuti nuovo che è stato «illegittimamente eseguito»;
- in subordine, annullare la decisione della Commissione del 2 febbraio 2017 SA.26763, relativa agli aiuti che si presumono concessi alle imprese di trasporto in comune da parte della regione Île-de-France, in quanto essa considera che gli aiuti individuali erogati in base al regime di aiuti della regione Île-de-France tra il maggio 1994 e il 25 novembre 2008 costituiscono aiuti nuovi che sono stati «illegittimamente eseguiti».

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le parti ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo, sollevato nell'ambito del primo capo delle conclusioni, vertente sulla violazione dell'articolo 108 TFUE, sulla violazione dell'articolo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «regolamento n. 2015/1589») (GU 2015, L 248, pag. 9), nonché sulla violazione del giudicato intrinseco alle sentenze emanate su rinvio pregiudiziale dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Secondo motivo, sollevato nell'ambito del secondo capo delle conclusioni, vertente sulla violazione dell'articolo 17 del regolamento n. 2015/1589, in quanto la Commissione avrebbe qualificato come misura interruttiva della prescrizione un provvedimento che non rispettava i criteri di qualificazione in tale categoria delle misure previste da tale articolo.
3. Terzo motivo, sollevato nell'ambito del secondo capo delle conclusioni, vertente dalla violazione dei diritti processuali dei terzi interessati, in quanto la Commissione avrebbe considerato nella sua decisione di avvio che la prescrizione era stata interrotta non mediante il deposito di un ricorso dinanzi ai tribunali amministrativi, bensì dalla prima domanda di informazioni presentata dalla Commissione il 25 novembre 2008.

Ricorso proposto il 23 maggio 2017 — Steifer/CESE

(Causa T-331/17)

(2017/C 231/68)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Guy Steifer (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)*Convenuto:* Comitato economico e sociale europeo**Conclusioni**

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 21 ottobre 2002 del Direttore delle Risorse umane e finanziarie del CESE, che respinge la domanda del 2 ottobre 2002 presentata dal ricorrente e diretta a ottenere il rimborso, maggiorato degli interessi vigenti, della parte non riscattata dei diritti pensionistici belgi spettanti al ricorrente e trasferiti al regime comunitario;
- annullare l'avviso di accertamento dei diritti pensionistici di anzianità spettanti al ricorrente, emesso con la decisione n. 360/03 A, del 15 dicembre 2003, nei limiti in cui escludeva o ometteva di prevedere il rimborso degli arretrati periodici corrispondenti alla pensione di vecchiaia dell'interessato, che sarebbero stati versati dall'Office national des pensions (Ufficio nazionale di previdenza sociale; in prosieguo: l'«ONP») del Regno del Belgio sul conto bancario del CESE a decorrere dal 1° gennaio 2004, a causa del trasferimento dei suoi diritti pensionistici;
- condannare il CESE a rimborsare al ricorrente l'importo degli arretrati periodici versati dall'ONP al Comitato a partire dal 1° gennaio 2004 a titolo del trasferimento dei diritti pensionistici ad esso spettanti, maggiorato degli interessi moratori al tasso fissato dalla BCE per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti, a decorrere dalla data in cui tali rimborsi avrebbero dovuto essere effettuati e fino al completo pagamento;
- condannare il CESE a rimborsare ogni mese al ricorrente l'importo degli arretrati periodici che dovrebbero ancora essere versati dall'ONP sul conto bancario del Comitato;
- condannare il CESE alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione del principio del divieto di arricchimento senza causa dell'Unione europea, del diritto di proprietà e dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'Allegato VIII dello Statuto dei funzionari interpretato alla luce dei suoi obiettivi, nei limiti in cui le decisioni impugnate escluderebbero o non prevederebbero il diritto spettante alla parte ricorrente di ottenere il rimborso dell'importo della sua pensione nazionale che non avrebbe contribuito alla costituzione della pensione ad esso spettante nell'ambito del regime dell'Unione europea.

Ordinanza del Tribunale del 3 maggio 2017 — Facebook/EUIPO — Brand IP Licensing (lovebook)(Causa T-757/15) ⁽¹⁾

(2017/C 231/69)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente dell'Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 68 del 22.2.2016.

Ordinanza del Tribunale del 18 maggio 2017 — Consorzio IB Innovation/Commissione**(Causa T-84/17) ⁽¹⁾**

(2017/C 231/70)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 95 del 27.3.2017.

Ordinanza del Tribunale del 5 maggio 2017 — King.com/EUIPO — TeamLava (Schermi di visualizzazione e icone)**(Causa T-95/17) ⁽¹⁾**

(2017/C 231/71)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 112 del 10.4.2017.

Ordinanza del Tribunale del 18 maggio 2017 — Consorzio IB Innovation/Commissione**(Causa T-126/17) ⁽¹⁾**

(2017/C 231/72)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 121 del 18.4.2017.

RETTIFICHE**Rettifica alla comunicazione in Gazzetta ufficiale nella causa T-86/17**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 104 del 3 aprile 2017)

(2017/C 231/73)

La comunicazione nella causa T-86/17, Le Pen/Parlamento, va letta come segue:

Ricorso proposto il 10 febbraio 2017 — Le Pen/Parlamento

(Causa T-86/17)

(2017/C 104/85)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marion Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentanti: M. Ceccaldi e J.-P. Le Moigne, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 5 dicembre 2016 assunta in applicazione della decisione 2009/C 159/01 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008 «recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo», e successive modifiche, nella quale si accerta un credito nei confronti della ricorrente di EUR 298 497,87 per gli importi indebitamente versati nell'ambito dell'assistenza parlamentare, se ne motiva il recupero e si incarica l'ordinatore competente, in collaborazione con il contabile dell'istituzione, di procedere al suo recupero in applicazione dell'articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e degli articoli 66, 78, 79 e 80 del regolamento finanziario («RF»);
- annullare la nota di addebito n. 2016-1560 del 6 dicembre 2016 che informa la ricorrente che è stato accertato un credito di EUR 298 497,87 nei suoi confronti in ossequio alla decisione del Segretario generale del 5 dicembre 2016, avente ad oggetto il recupero delle somme indebitamente versate per assistenza parlamentare e l'applicazione dell'articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati e degli articoli 66, 78, 79 e 80 del RF;
- condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese di giudizio;
- condannare il Parlamento europeo a versare alla sig.ra Le Pen la somma di EUR 50 000,00 a titolo di rimborso delle spese ripetibili.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dodici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul difetto di competenza dell'autore dell'atto. La ricorrente sostiene che la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 5 dicembre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata») sarebbe di competenza dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e che il firmatario della decisione sarebbe sprovvisto di delega.
2. Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione da cui sarebbe viziata la decisione impugnata, allorché l'obbligo di motivazione è prescritto dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali, in quanto la decisione impugnata riguarderebbe il rapporto sull'indagine condotta dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF») e chiusa il 26 luglio 2016, che non sarebbe stato comunicato alla ricorrente. La ricorrente pertanto non sarebbe stata sentita e non avrebbe potuto validamente dedurre le proprie difese in quanto il Segretario generale si sarebbe rifiutato di trasmetterle i documenti su cui si basa la decisione impugnata.
 4. Quarto motivo, vertente sul difetto di esame personale del fascicolo da parte del Segretario generale del Parlamento europeo. Secondo la ricorrente, quest'ultimo si sarebbe limitato a far proprio il rapporto dell'OLAF e non avrebbe mai proceduto personalmente all'esame della sua situazione.
 5. Quinto motivo, vertente sull'assenza di fatti a sostegno della decisione impugnata nonché della relativa nota di addebito (in prosieguo: gli «atti impugnati»), in quanto i fatti considerati sarebbero inesatti.
 6. Sesto motivo, vertente sull'inversione dell'onere della prova. A tal proposito, la ricorrente ritiene che non spetterebbe a lei produrre la prova dell'attività della sua assistente parlamentare, ma che spetterebbe invece alle autorità competenti provare il contrario.
 7. Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la somma richiesta alla ricorrente non sarebbe motivata né in dettaglio, né con riferimento al metodo di calcolo e presupporrebbe che l'assistente parlamentare non avesse mai lavorato per la ricorrente.
 8. Ottavo motivo, vertente su uno sviamento di potere, in quanto gli atti impugnati sarebbero stati adottati allo scopo di privare la ricorrente, deputata al Parlamento europeo, dei mezzi per svolgere il proprio mandato.
 9. Nono motivo, vertente su uno sviamento di procedura. La ricorrente ritiene che il Segretario generale, per evitare di essere costretto a trasmetterle il rapporto dell'OLAF in suo possesso, avrebbe trasmesso illegalmente la richiesta di comunicazione di tale rapporto all'OLAF, che non avrebbe proceduto alla comunicazione dello stesso.
 10. Decimo motivo, vertente sul trattamento discriminatorio e sull'esistenza di *fumus persecutionis*, in quanto la situazione relativa alla presente controversia riguarderebbe esclusivamente la ricorrente e il suo partito.
 11. Undicesimo motivo, vertente sul pregiudizio arrecato all'indipendenza di un deputato e sulle conseguenze dell'assenza di mandato imperativo. Gli atti impugnati avrebbero indubbiamente come obiettivo la limitazione della libertà di svolgimento del mandato di parlamentare della ricorrente privandola dei mezzi finanziari necessari al compimento della sua missione. La parlamentare non potrebbe, inoltre, ricevere istruzioni dal Segretario generale circa il modo in cui essa svolge il proprio mandato, sotto minaccia di sanzioni pecuniarie.
 12. Dodicesimo motivo, vertente sull'assenza di indipendenza dell'OLAF, in quanto tale organismo non offrirebbe alcuna garanzia di imparzialità e di probità e dipenderebbe dalla Commissione europea.
-

Rettifica alla comunicazione in Gazzetta ufficiale nella causa T-161/17

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 151 del 15 maggio 2017)

(2017/C 231/74)

La comunicazione nella causa T-161/17, Le Pen/Parlamento, va letta come segue:

Ricorso proposto l'11 marzo 2017 — Le Pen/Parlamento

(Causa T-161/17)

(2017/C 151/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marion Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentanti: M. Ceccaldi e J.-P. Le Moigne, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 6 gennaio 2017, assunta in applicazione degli articoli 33, 43, 62, 67 e 68 della decisione 2009/C 159/01 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008 «recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo», e successive modifiche, nella quale si accerta un credito nei confronti della ricorrente di EUR 41 554 per gli importi indebitamente versati nell'ambito dell'assistenza parlamentare, se ne motiva il recupero e si incarica l'ordinatore competente, in collaborazione con il contabile dell'Istituzione, di procedere al suo recupero in applicazione dell'articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e degli articoli 66, 78, 79 e 80 del regolamento finanziario;
- annullare la nota di addebito n. 2017-22 dell'11 gennaio 2017 che informa la ricorrente che è stato accertato un credito di EUR 41 554 nei suoi confronti in ossequio alla decisione del Segretario generale del 6 gennaio 2017, avente ad oggetto il recupero delle somme indebitamente versate per assistenza parlamentare e l'applicazione dell'articolo 68 delle misure di attuazione dello e degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento finanziario;
- condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese di giudizio;
- condannare il Parlamento europeo a versare alla sig.ra Le Pen la somma di EUR 50 000,00 a titolo di rimborso delle spese ripetibili.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su vizi relativi alla legalità esterna degli atti impugnati. Tale motivo è diviso in cinque parti.
 - Prima parte, secondo cui la competenza in materia di decisioni di natura finanziaria che interessano i deputati spetta all'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e non al Segretario generale.
 - Seconda parte, secondo cui l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo non può modificare la natura e l'estensione della propria competenza. Orbene, il Segretario generale non dispone di regolare delega da parte del presidente dell'Ufficio di presidenza del Parlamento che gli conferisca il potere di adottare e di notificare gli atti impugnati per quanto concerne la disciplina di questioni finanziarie relative ad un deputato.
 - Terza parte, secondo cui gli atti impugnati sono privi di motivazione sufficiente e fanno prova di arbitrarietà.
 - Quarta parte, vertente su una violazione delle forme sostanziali.

-
- Quinta parte, vertente sulla mancanza di esame personale del fascicolo da parte del Segretario generale del Parlamento europeo.
2. Secondo motivo, vertente sui vizi relativi alla legalità interna degli atti impugnati. Tale motivo è diviso in sei parti.
- Prima parte, vertente su una violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
 - Seconda parte, vertente sull'inesistenza dei fatti a sostegno degli atti impugnati.
 - Terza parte, secondo cui gli atti impugnati sono viziati da uno sviamento di potere.
 - Quarta parte, secondo cui gli atti impugnati sono viziati da uno sviamento procedurale.
 - Quinta parte, vertente sul carattere discriminatorio degli atti impugnati e sull'esistenza di *fumus persecutionis*.
 - Sesta parte, vertente sul difetto d'indipendenza dell'OLAF.IT
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT